



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di laurea magistrale in Economia e Management  
Curriculum economia e diritto d'impresa

# **La crisi dell'imprenditore agricolo**

## **The crisis of the agricultural entrepreneur**

Relatore: Chiar.mo  
Prof. Luca Ettore Perriello

Tesi di laurea di:  
Davide Spreccacé

Anno accademico 2020-2021



# INDICE

<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
 <b>PARTE PRIMA: l'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento</b>	
 <b>1. La storia della disciplina delle imprese agricole</b>	 <b>5</b>
1. Le formule del Codice di commercio del 1882	5
2. L'articolo 2135 del Codice civile dell'anno 1942	11
3. L'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese	13
4. L'articolo 2135 del Codice civile con la riforma del 2001	18
5. Il tramonto della "specialità" dell'impresa agricola	20
 <b>2. Le caratteristiche dell'impresa agricola</b>	 <b>23</b>
1. La responsabilità dell'imprenditore agricolo all'interno del diritto europeo	23
2. La centralità del fondo rustico e l'organizzazione del lavoro	28
3. La distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale	31
4. La distinzione tra attività principali e attività connesse	33
5. La prevalenza dell'attività agricola	35
 <b>3. Il "privilegio" dell'esclusione dal fallimento</b>	 <b>39</b>
1. Le ragioni dell'esenzione dal fallimento	39
2. L'onere della prova sulla natura agricola dell'impresa	41
3. La distanza temporale rispetto alla domanda di fallimento di altra impresa	43

## **PARTE SECONDA: strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo**

<b>1. I soggetti ammessi alla composizione della crisi da sovraindebitamento</b>	<b>46</b>
1. I cambiamenti nella disciplina dell'impresa agricola	46
2. Il presupposto soggettivo di applicazione	49
3. La composizione del debito familiare	52
<b>2. Gli strumenti di composizione della crisi dell'impresa agricola</b>	<b>55</b>
1. L'area di applicazione della Legge n. 3/2012	55
2. I requisiti soggettivi nella transazione fiscale e negli accordi di ristrutturazione	56
3. La transazione fiscale	59
4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti	62
5. Gli accordi di composizione della crisi con gli altri creditori	64

## **PARTE TERZA: nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola**

<b>1. Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza</b>	<b>67</b>
1. Il cammino verso il Codice della Crisi di Impresa	67
2. Le principali novità del nuovo Codice	69
3. I contenuti riguardanti l'impresa agricola	74
4. Le possibili criticità della normativa	78

<b>2. Le novità in materia di sovraindebitamento</b>	<b>81</b>
1. Il presupposto oggettivo e soggettivo dell'ammissibilità alla procedura	81
2. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi	84
3. L'applicabilità degli strumenti di allerta all'impresa agricola	88
4. Il procedimento di regolazione della crisi	89
<b>3. Le procedure utilizzabili dall'imprenditore agricolo per gestire la crisi</b>	<b>92</b>
1. Il concordato minore	92
2. La liquidazione controllata	98
3. L'esdebitazione	102
<b>Conclusioni</b>	<b>105</b>
<b><i>Bibliografia</i></b>	<b>108</b>



## Introduzione

L'attività d'impresa, come tutte le azioni umane, ha un inizio e una fine e, durante il suo ciclo di vita, delle fasi di crescita e di declino. Questa parabola non coincide necessariamente con la traiettoria biologica di chi esercita l'attività; infatti, l'attività di impresa può o essere riferita ad un ente impersonale la cui esistenza resta indifferente alle vicende personali delle persone fisiche che vi hanno partecipato, o proseguire in capo ad un successivo acquirente. In questi casi, si apprezza la possibilità di una divergenza della traiettoria dell'impresa rispetto a quella del soggetto o dei soggetti ai quali si riferisce il relativo interesse economico. Tuttavia, può accadere che l'attività di impresa cessi proprio in relazione alle vicende biologiche o alla volontà di chi la eserciti.

Gli esempi sopracitati non destano particolare allarme e non richiedono uno specifico intervento del legislatore, se non per regolarne alcuni passaggi. Tuttavia,

l'attività di impresa è costretta a cessare quando viene meno quella sua capacità di remunerare i costi di produzione con i ricavi, (l' "economicità" è considerata, secondo l'art. 2082 c.c., fra i requisiti costitutivi della fattispecie "impresa"). In questi casi, nonostante lo svolgimento dell'attività sia stato programmato secondo un metodo "economico", capita che anziché produrre nuova ricchezza e quindi valore aggiunto rispetto a quello dei fattori produttivi impiegati, si disperda tale valore, dal momento che i costi siano superiori all'effettiva produzione.

In generale, si può dire che un'impresa è in crisi quando non raggiunge, per qualsiasi motivo, interno o esterno, gli obiettivi che ragionevolmente si potevano conseguire. Il termine "crisi" esprime un disvalore, ma non costituisce un evento negativo e di per sé da evitare e si va, anzi, ad inserire quasi costruttivamente nel ciclo dell'impresa, risultandone un fattore decisivo per i processi di ristrutturazione economica indispensabili per il funzionamento stesso di un'economia di mercato. I sistemi normativi nazionali di governo delle crisi delle imprese (specie quelle finanziarie) adottati dagli ordinamenti evoluti possono classificarsi in due grandi gruppi: sistemi *dualistici* e sistemi *monistici*. I sistemi dualistici sono quelli che prevedono per la crisi delle imprese apposite regolamentazioni ed istituti specifici, nel solco di una tradizione risalente alle origini stesse del più antico e tipico fra gli istituti, ovvero quello del *fallimento*. I sistemi monistici, invece, sono quelli in cui le procedure di governo delle crisi



costituiscono istituti di diritto comune, destinati ad applicarsi a qualsiasi debitore. È raro che i sistemi normativi si presentino in una forma canonica; sono più frequenti, invece, modelli ibridi, in cui coesistono la forma dualistica e quella monistica. Il legislatore incentra la sua attenzione essenzialmente sullo *stato di insolvenza* delle imprese, che consiste nell'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e incide immediatamente sui rapporti esterni all'impresa, in particolare con i creditori. Esso rappresenta un elemento di rilevante turbamento, sia perché può innescare a sua volta la crisi di chi abbia avuto rapporti con l'impresa in dissesto, sia perché immobilizza improduttivamente fattori che potrebbero essere più proficuamente impiegati altrove. Il suddetto lavoro di ricerca è incentrato sulla crisi di una particolare categoria, quella dell'imprenditore agricolo, il cui settore d'impresa è di fondamentale importanza per l'economia, la conservazione del suolo e dei paesaggi del nostro paese. A seguito di un iniziale *excursus* storico della disciplina dell'impresa agricola, dal Codice di commercio del 1882 fino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle diverse normative succedutesi nel tempo riferite al settore, verranno chiarite le caratteristiche dell'impresa agricola e quelle che la distinguono da quella commerciale, come il fatto di godere dell'esenzione dal fallimento. In seguito, si introdurrà la *disciplina sul sovraindebitamento*, nuova formula gestoria della crisi dell'imprenditore agricolo di cui verranno esposte e spiegate le ragioni della nascita, i soggetti

ammessi, fra i quali si annoverano gli imprenditori agricoli, e i principali propositi, tra cui figura, appunto, la volontà di arginare l'espansione dell'esenzione fallimento, in modo tale da porre in evidenza come la legislazione, a differenza del passato, fornisca a soggetti non fallibili nuovi strumenti normativi per sottrarli alle azioni esecutive individuali dei creditori. Un'ultima parte sarà spesa ad esaminare il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, i cui capisaldi verranno sondati inizialmente con un'analisi delle principali novità del nuovo Codice in materia di sovraindebitamento, successivamente con l'individuazione dei contenuti riguardanti il settore agricolo, discutendo delle eventuali criticità dall'entrata in vigore della normativa. In conclusione, si tratteranno le nuove procedure da adottare per evitare l'insorgere dello stato di crisi, in particolare, gli strumenti utilizzabili dall'imprenditore agricolo per la sua gestione.





## PARTE PRIMA

### 1. La storia della disciplina delle imprese agricole

#### 1. Le formule del Codice di commercio del 1882

Il punto di partenza per analizzare l'evoluzione storica della disciplina sulla crisi dell'imprenditore agricolo è il *Codice di commercio* del 1882<sup>1</sup>, in quanto è proprio a partire dalla modernità ottocentesca che la procedura fallimentare, con tutte le implicazioni afflittive relative allo *status* del soggetto fallito, si è sostanzialmente concentrata sugli operatori economici, in particolare sui commercianti. L'istituto del fallimento<sup>2</sup>, con l'apertura di una procedura esecutiva collettiva per il ceto creditorio e il prodursi di effetti sanzionatori a danno di un operatore economico, non rivelatosi all'altezza dei suoi compiti, presentava una forte connotazione soggettiva. La disintegrazione del patrimonio del commerciante, compreso il complesso dei beni destinati allo svolgimento dell'attività economica, se da un lato rispondeva esclusivamente alle esigenze di tutelare il ceto creditorio, dall'altro permetteva la ricollocazione sul mercato di fattori della produzione mal utilizzati, in vista di un loro più proficuo impiego rispetto a quello risultato inefficiente posto in essere dal fallito. D'altra parte, l'esclusione di quest'ultimo dal ceto

---

<sup>1</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Alle "soglie" della formulazione dell'art. 2135 del Codice civile del 1942*, in *Diritto agroalimentare*, pp. 199-201.

<sup>2</sup> Cfr. SPOLAORE P., *Attività "agricole" ed esclusione dal fallimento*, in *il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, fasc. 12, pp. 1442-1443.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

professionale, oltre a rappresentare un'ulteriore punizione per il fallito, preveniva il reiterarsi di nuove occasioni di effettuare danni ai creditori. Nel *Codice di Commercio*, l'impresa veniva definita come un organismo atto a determinare una serie notevole di rapporti giuridici, un'organizzazione sistematica di attività e di mezzi per la fornitura ad altri di utilità di varia natura e dunque, un'entità capace di originare rapporti molteplici, mediante l'organizzazione dei fattori della produzione e attraverso un ordinamento di una certa complessità. In sostanza, l'impresa era ivi considerata come l'impiego di locali, di mezzi materiali, di capitali e di personale, ai fini di svolgere un'attività produttiva in senso economico o di una più specialmente intermediaria. La normativa dell'epoca aveva la necessità di mettere in evidenza la differenza di disciplina dei negozi giuridici a seconda se fossero disciplinate dal Codice di commercio o dal Codice civile<sup>3</sup>. Infatti, le regole in tema di contratti, o in caso di responsabilità extracontrattuale, avevano una distinta disciplina, a seconda della qualità di commerciante o di non commerciante. Il commerciante era obbligato a tenere i libri contabili, era soggetto al fallimento e doveva iscriversi nel registro della Camera di commercio e Industria del distretto in cui operava. Recuperando, per maggiore chiarezza, un asserto di Bassi, «per il Codice del 1882 era importante accertare la qualità di

---

<sup>3</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Op. cit.*, pp. 204-206.

## PARTE PRIMA

commerciante di un soggetto, perché, in caso positivo, anche tutti gli altri negozi da lui effettuati sarebbero stati assoggettati al diritto commerciale»<sup>4</sup>. Riguardo l'alienazione dei prodotti agricoli, in riferimento al sopradetto *Codice di Commercio*, dal momento che essi erano oggetti di uno scambio diretto, ovvero senza un'intermediazione tra produttore e consumatore, non potevano essere equiparati alle vendite commerciali, nelle quali le merci venivano acquistate con lo scopo di una successiva rivendita. La vendita di prodotti agricoli, qualificata dalla legge come non commerciale, conferiva all'agricoltore la qualità di "civile". Tuttavia, le vendite al minuto di prodotti agricoli venivano considerate negozi civili, mentre le vendite all'ingrosso in favore di commercianti o industrie alimentari erano considerati negozi commerciali. Questa dicotomia andò creando complicate all'interno dei Tribunali, la cui pratica quotidiana sottoponeva all'attenzione dei giuristi soprattutto il problema della possibilità dell'esistenza di un ipotetico soggetto economico con la funzione di un "agricoltore-commerciante". Esistevano, infatti, delle grandi industrie agrarie caratterizzate da organismi complessi e da un'organizzazione del lavoro specifica per la produzione agricola. Nonostante alcuni giuristi dell'epoca fossero indotti a sostenere la

---

<sup>4</sup> Cfr. BASSI A., *Il fallimento di società semplice agricola che abbia concesso in affitto la propria azienda*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, fasc. 6, pt. 2, pp. 1464-1466.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

commercialità di tale genere di imprese, prevalsero le tesi di Vivante e Arcangeli<sup>5</sup>, che escludevano da questa qualifica la grande industria agricola di produzione, a prescindere dalla sua dimensione e complessità. L'attività agricola non può essere considerata in nessun caso come commerciale, e tutto ciò si estende ai singoli agricoltori e alle grandi industrie agrarie; e le vendite dei prodotti agricoli compiute al minuto, sullo stesso fondo o nel mercato pubblico, vengono considerate «civili», mentre le vendite all'ingrosso, proprio perché effettuate a commercianti o ad industriali agro-alimentari, venivano assoggettate alla legislazione commerciale. Citando Bassi, «l'esclusione dalla commercialità di una serie ripetuta di atti di somministrazione dipendeva dal fatto che, essa non era compiuta attraverso una *complessa organizzazione*, quindi si riteneva incapace di essere definita come *impresa di somministrazione*»<sup>6</sup>. Di conseguenza, rimanendo rilevanti per il diritto solo i singoli atti di vendita dei prodotti agricoli compiuti porta a porta, venendo considerati civili, veniva confermata la teoria della non commercialità delle vendite effettuate dagli agricoltori. Una varietà dell'impresa di somministrazione era considerata la vendita di merci attraverso l'uso di spacci pubblici, ovvero a clienti abituali, in un locale e a prezzi prestabiliti. Nel caso in cui un agricoltore avesse venduto i prodotti del suo fondo secondo queste modalità,

---

<sup>5</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Op. cit.*, pp. 206-207.

<sup>6</sup> Cfr. BASSI A., *Op. cit.*, pp. 1466-1468.



## PARTE PRIMA

avrebbe potuto assumere la natura di esercente di una impresa di somministrazione e, quindi, di un'attività commerciale, un'organizzazione complessa dove il sistematico coordinamento di capitale e lavoro dava luogo ad una serie notevole di rapporti giuridici e, dunque, ad un'impresa. A conclusione del dibattito, la vendita dei prodotti agricoli compiuta dagli stessi produttori è stata esclusa dalla commercialità, poiché la stessa merce non era stata precedentemente acquistata da terzi.

Un'altra problematica riguardava i «prodotti agricoli trasformati»<sup>7</sup>, ovvero non allo stato naturale, e, in particolare, la loro vendita all'interno di spacci pubblici, in quanto non era chiaro fino a che punto la trasformazione potesse spingersi per far rimanere nell'ambito civile la successiva vendita dei prodotti da essa ottenuti. La loro presenza in negozi aperti al pubblico non dava al consumatore l'immediata percezione che essi non fossero stati realizzati dalle industrie alimentari e che, quindi, la loro vendita non fosse soggetta al *Codice di commercio*. In presenza della disposizione per la quale le imprese manifatturiere svolgevano atti di commercio, era necessario individuare se l'organizzazione istaurata dall'agricoltore per effettuare le trasformazioni fosse simile ad una impresa manifatturiera, incidendo sulla natura della successiva vendita dei prodotti agricoli trasformati. In altre

---

<sup>7</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Op. cit.*, pp. 207-215.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

parole, il nodo della questione era quello della dimensione degli atti di trasformazione assunti dall'impresa, al fine di definirli commerciali o agricoli. La dottrina del tempo cercò un metro su cui operare tale distinzione, dando luogo a varie *correnti di pensiero*<sup>8</sup>. La prima tesi, definita «della necessità», considerava l'attività di trasformazione di natura civile, quando essa fosse necessaria per la conservazione o per la vendita dei prodotti agricoli. La tesi «dell'autonomia» prendeva in considerazione l'impresa di trasformazione individuando l'intensità del rapporto rispetto all'attività agricola di produzione. Infine, secondo la tesi «della normalità» la vendita dei prodotti agricoli oggetto di normale trasformazione da parte degli agricoltori era considerata attività civile, perché connessa all'attività di coltivazione del fondo. Fino al 1940, il dibattito giuridico si è occupato di definire se il titolare di una grande industria agraria fosse commerciante, ovvero se l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli fosse considerata impresa manifatturiera, o se tale alienazione effettuata in spacci pubblici avesse la consistenza di impresa di vendita, ed infine se si trattasse di un atto di commercio, al fine di formulare il nuovo *Codice* del 1942.

---

<sup>8</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Op. cit.*, pp. 216-220.

## PARTE PRIMA

### 2. L'articolo 2135 del Codice civile dell'anno 1942

In passato, l'esclusione degli agricoltori dalla procedura fallimentare era conseguenza diretta del fatto che l'agricoltura veniva disciplinata dal *Codice civile* del 1865, e che fosse, quindi, estranea al *Codice di commercio* del 1882. I motivi che hanno provocato l'esclusione dell'imprenditore agricolo dalla disciplina fallimentare erano diversi ed hanno subito dei mutamenti nel corso del tempo. Negli anni '20 e '30 si credeva che la ragione dell'esclusione fosse legata al corrispettivo pagato dal regime fascista alla classe agraria che aveva sostenuto la presa del potere. Negli anni '40, invece, si pensava che l'insolvenza dell'imprenditore agricolo non potesse causare gli stessi danni all'economia, come succedeva nel caso dell'imprenditore commerciale, considerando la scarsa incidenza del ricorso al credito nell'esercizio dell'attività agricola e, quindi, il conseguente minor pregiudizio recato ai creditori. Questa evoluzione compariva all'interno della disciplina fallimentare adottata nel 1942, anno in cui il *Codice di commercio* viene abrogato ed incluso nel nuovo *Codice civile*, la quale escludeva dal fallimento tutte le imprese agricole e segnalava da un lato il superamento della tradizionale posizione del commerciante in senso stretto, dall'altro l'attenzione della procedura per i rapporti contrattuali inerenti l'attività economica svolta e

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

legati alla struttura produttiva coinvolta nella procedura concorsuale. L'unificazione dei codici di diritto privato ha comportato «la comparsa all'interno del codice civile dell'imprenditore commerciale definendolo un produttore professionale, l'emergere dell'attività di impresa concepita come un complesso di atti tra loro coordinati, l'abbandono dell'originaria concezione dell'agricoltura intesa come diritto di godimento esercitato dal proprietario sul fondo direttamente o indirettamente ed, infine, la definizione normativa delle tipologie di attività agricole ai sensi dell'art.2135 c.c.<sup>9</sup>». Infatti, l'articolo 2135 del *Codice* del 1942 riporta: «è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura<sup>10</sup>». L'esame delle varie disposizioni confermava la persistenza del dibattito intorno al criterio da adottare per segnare la distinzione tra attività agricola e attività commerciale, con riferimento alle attività di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli. Le novità del nuovo testo erano la scomparsa del problema della vendita negli spacci pubblici dei prodotti agricoli, l'uso dei termini

---

<sup>9</sup> Cfr. AMBROSIO M., *Sulla "fallibilità" dell'impresa agricola*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, fasc. 1, pp. 215-216.

<sup>10</sup> Cfr. GERMANÒ A., *Op. cit.*, p. 236.

## PARTE PRIMA

«trasformazione» e «alienazione» e, infine, l'accoglimento del criterio della normalità per l'individuazione delle attività connesse. In conclusione, l'agricoltore in quel periodo è stato definito imprenditore perché produce per il mercato, e l'attività di alienazione è stata considerata connessa solo se avente per oggetto prodotti trasformati secondo la normale tradizione degli agricoltori. Quindi, la tesi secondo cui l'impresa agricola non è stata considerata impresa in senso tecnico, in quanto l'alienazione dei prodotti agricoli allo stato naturale veniva definita connessa e perciò eventuale, già in quel periodo è risultata infondata.

### 3. L'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese

Il *Codice civile* del 1942 ha contemplato, all'art. 2136 c.c., una disposizione definita «inapplicabilità delle norme sulla registrazione»<sup>11</sup>, con cui le norme relative all'iscrizione nel registro delle imprese non hanno trovato applicazione nei confronti degli imprenditori agricoli, salvo quanto disposto dall'art. 2200 c.c., secondo cui fa eccezione l'ipotesi in cui l'attività imprenditoriale agricola sia svolta da una società di forma commerciale o da una società cooperativa. L'art 2136 c.c.

---

<sup>11</sup> Cfr. SCIAUDONE A., *La specialità dell'azienda agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 311-315.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

ha previsto, per le imprese agricole, la sottrazione all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e l'inapplicabilità delle procedure del fallimento e del concordato preventivo. Tale disposizione è stata letta come un'ulteriore conferma della volontà del legislatore codicistico di definire lo statuto dell'imprenditore agricolo in negativo, ovvero di caratterizzarlo come uno statuto di deroghe all'applicazione della disciplina specifica riservata all'impresa commerciale. Lo statuto dell'imprenditore agricolo è volto ad esonerare chi ne è soggetto dall'osservanza di taluni obblighi che, diversamente, comporterebbero un aggravio delle condizioni di esercizio dell'attività agricola. Infatti, nel periodo storico in cui è stato redatto il *Codice*, l'applicazione di obblighi aggravanti appariva ingiustificata, a fronte della complessità attenuata che caratterizzava questa tipologia di attività. Inoltre, il presunto favore mostrato dal legislatore codicistico nei confronti dell'impresa agricola è stato imputato «alla necessità di proteggere e di promuovere l'esercizio di un'attività, quale quella agricola, caratterizzata da un'intrinseca debolezza, dovuta ai rischi maggiori ai quali sarebbe esposta rispetto all'attività commerciale»<sup>12</sup>. Il *Registro delle imprese* è stato istituito con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il «riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Nel momento in

---

<sup>12</sup> Cfr. BOLOGNINI S., *La specialità dell'impresa agricola nel registro delle imprese fra Codice civile e legislazione di settore*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 284-287.

## PARTE PRIMA

cui si è provveduto ad istituire questo registro, si è imposto che avrebbero dovuto iscriversi in sezioni speciali del registro anche gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. L'iscrizione nelle sezioni speciali, a differenza dell'iscrizione nella sezione ordinaria, assolveva ad una funzione diversa da quella sottesa dall'art. 2193 c.c. Infatti, l'iscrizione nella sezione ordinaria del *Registro delle imprese* svolgeva la funzione di «pubblicità dichiarativa», mentre l'iscrizione nelle sezioni speciali aveva funzione di «certificazione anagrafica» e di «pubblicità notizia», oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. La differenza con quanto previsto in merito all'efficacia dell'iscrizione nella sezione ordinaria consisteva nel fatto che i fatti dei quali la legge disponeva l'iscrizione, se non fossero stati iscritti, non avrebbero potuto essere opposti a terzi, a meno che non venisse provata la loro conoscenza. Al tempo stesso, l'ignoranza dei fatti dei quali la legge disponeva l'iscrizione non poteva essere opposta dai terzi dal momento in cui essa era avvenuta. Per quanto concerne la registrazione nelle sezioni speciali del registro delle imprese effettuata dall'impresa agricola, i concetti di «certificazione anagrafica» e di «pubblicità notizia» richiamavano da un lato una funzione amministrativa di anagrafe, dall'altro la possibilità di far conoscere a tutti i fatti relativi, ad esempio, alla titolarità, all'organizzazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, senza che ne fossero derivati delle conseguenze giuridiche determinanti. Il regolamento di attuazione del registro delle imprese ha

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

sancito, all'inizio, le aree in cui ogni singola categoria di impresa appartenente alle sezioni speciali doveva iscriversi; successivamente, al fine di semplificare la disciplina, si è disposto l'accorpamento delle precedenti sezioni speciali in un'unica sezione. Su tale contesto normativo si è inserito il *D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, che ha introdotto un'ulteriore modifica, prevedendo che l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha beneficiato anche dell'efficacia dell'art. 2193 c.c. Da un lato è stato confermato l'obbligo degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola di iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, dall'altro si è estesa a tale iscrizione la funzione di «pubblicità dichiarativa» riconosciuta nella sezione ordinaria alle imprese commerciali e alle altre imprese soggette a registrazione. La dottrina<sup>13</sup> ha ravvisato un sostanziale avvicinamento dello statuto professionale dell'imprenditore agricolo a quello dell'imprenditore commerciale. A questo punto, alcuni giuristi hanno ritenuto che la modifica sia stato un passo obbligatorio alla luce dei mutamenti intervenuti nell'attività imprenditoriale agricola, mentre altri hanno invocato l'abrogazione implicita

---

<sup>13</sup> Cfr. BOLOGNINI S., *Op cit.*, pp. 290-291.



## PARTE PRIMA

dell'art. 2136 c.c. L'opinione secondo cui l'esclusione degli imprenditori agricoli dall'applicazione delle norme sulla registrazione trovi la sua giustificazione nella natura dell'attività esercitata appare difficilmente condivisibile. La nuova formulazione impressa è stata necessaria per regolare in maniera chiara e trasparente i rapporti dell'imprenditore con i terzi, soprattutto quando l'attività di impresa era organizzata in modo strutturalmente articolato e prevedeva il coinvolgimento, in misura considerevole, di soggetti terzi.

Il legislatore del 1942 non ha fatto dell'iscrizione nel registro delle imprese una prerogativa delle imprese commerciali, così come non ha disposto l'esenzione dall'obbligo di iscrizione come una particolarità delle imprese agricole. Infatti, si è guardato al registro delle imprese come uno strumento utile per alcune di esse, in ragione del possesso di determinati requisiti organizzativi e dimensionali. In definitiva, si ritiene che con l'art. 2136 c.c. siano incominciate a venir meno le ragioni che giustificano il mantenimento nel *Codice civile* di una differenziazione fra impresa agricola e impresa commerciale, anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c., che ha sicuramente ampliato le attività che possono essere qualificate come agricole.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

### 4. L'articolo 2135 del *Codice civile* con la riforma del 2001

Recuperando una citazione di Alessi, «La riforma dell'art. 2135 c.c., operata dal D. Lgs. n. 228/2001, oltre a stravolgere la definizione originaria sia sul versante delle attività principali sia dalla parte delle attività connesse, ha ampliato la distinzione tra attività *tipiche* ed *atipiche*, in particolare riguardo alla potenzialità di sviluppo delle seconde»<sup>14</sup>. Questo “allargamento” della nozione di impresa agricola, fin dai primi momenti successivi all'entrata in vigore del codice, è stato contestato soprattutto dai commercialisti, poiché sul piano sistematico si è riscontrato un avvicinamento all'area commerciale. Tuttavia, in continuità con la considerazione del *Codice* del 1942, da un lato si è confermata la distinzione tra impresa commerciale e impresa agricola, dall'altro si è avviato un processo di rivisitazione dello statuto disciplinare dell'impresa agricola.

La moderna impresa agricola, grazie alle novità delle modalità organizzative, ha la capacità di controllare il fattore rischio biologico, principale ragione della diversità di trattamento. A partire dal 2001 si è parlato di “processo di commercializzazione dell'impresa agricola”, in quanto il ricorso al credito dell'impresa agricola ha luogo con i normali mezzi di finanziamento dell'imprenditore commerciale di uguale

---

<sup>14</sup> Cfr. ALESSI R., *La ricerca della specialità dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 cod. civ.*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 183-186.

## PARTE PRIMA

dimensione. La scelta adottata dal legislatore del 2001 di ampliare l'area delle attività agricole anche ad imprese di indubbia struttura industriale, come tali lontane dalle tradizionali aziende agricole a base fondiaria, senza alcuna differenziazione disciplinare relativa alla loro dimensione e forma giuridica, è stata oggetto di numerose critiche. Questa nuova nozione accolta, infatti, non è riuscita a giustificare la previsione di un identico trattamento per strutture produttive tra loro molto diverse, tale da porre sullo stesso piano, ad esempio, tradizionali aziende agricole di modeste dimensioni e strutture produttive altamente industrializzate, con cicli produttivi molto ravvicinati e rilevanti investimenti di capitali e ricorso al credito. Si è riaffermato come l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento sia venuta meno in mancata sussistenza del collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse, disciplinate dall'art. 2135 c.c., comma 3, «assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura»<sup>15</sup>, gravando su chi invochi l'esenzione. In sostanza, l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non poteva ritenersi privo di condizioni, dal momento che veniva meno l'insussistenza del collegamento funzionale con la terra intesa come fattore

---

<sup>15</sup> Cfr. ALESSI R., *Op. cit.*, p. 189.

## **L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento**

produttivo, o che le attività connesse assumessero rilievo decisamente prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, con la precisazione che la valutazione dei requisiti di connessione tra attività commerciali e agricole e della prevalenza di queste ultime fosse rimessa al giudice. Dunque, si è sancito, infine, il passaggio dal «criterio della normalità» del vecchio art. 2135 c.c. al «criterio della prevalenza» adottato nel nuovo testo del 2001, aspetto che non ha eliminato ma solo spostato il vero nodo sistematico, ovvero, l'ambito delle attività d'impresa sicuramente agricole.

### **5. Il tramonto della "specialità" dell'impresa agricola**

Il nuovo testo dell'art. 2135 c.c. ha sconvolto la disciplina riservata all'impresa agricola, soprattutto attraverso l'ampliamento del numero delle attività connesse e la sostituzione del criterio della normalità con quello della prevalenza, che appariva destinato a modificarne il volto giuridico.

«Il tema dei rapporti fra l'art. 2135 c.c. e la legislazione speciale ha assunto nuovi aspetti, ma ha mantenuto la centralità nel discorso relativo all'impresa agricola, anche perché il nuovo testo, anziché bloccare, ha accentuato il ricorso alla norma

## PARTE PRIMA

integrativa»<sup>16</sup>. Lo stesso decreto legislativo che ha rinnovato l'art. 2135 c.c. conteneva norme strettamente collegate al contenuto di quest'ultimo e affrontava il problema del coordinamento fra la nuova norma e la legislazione speciale precedente. Si può condividere l'opinione secondo cui l'abrogazione implicita della norma precedente ad opera della successiva ha effetto solo per le norme definitorie in contrasto con le nuove e non per altre disposizioni. Non si può dimenticare che l'estensione della qualifica agricola e dei conseguenti benefici di legge ad un numero sempre maggiore di imprenditori riapre l'interrogativo se i privilegi in questione siano tutti giusti e opportuni o meno.

Se si considera l'art. 2135 c.c. come a una norma di sottrazione dell'imprenditore agricolo alle norme sull'impresa commerciale, ci si accorge che a piccoli passi lo statuto dell'imprenditore commerciale si avvia a diventare anche lo statuto dell'impresa agricola. In particolare, con le modifiche di questo articolo, l'unica differenza normativa effettivamente esistente tra l'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale rimane la soggezione alle procedure concorsuali. Un segnale ferreo in questa direzione è anche la mancata attuazione della distinzione tra le due tipologie di imprese sotto il profilo della soggezione a registrazione.

---

<sup>16</sup> Cfr. GOLDONI M., *L'art. 2135 del Codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della "specialità" dell'impresa agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 382-383.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

Nel momento stesso in cui è stata rivista e ampliata la categoria dell'impresa agricola, si è istituito presso la Camera di commercio l'ufficio del Registro delle imprese ed è stato previsto uno speciale regime per le categorie di imprenditori che il *Codice* esentava dall'obbligo di iscrizione.

Con l'avvio dei processi di ammodernamento delle tecniche di produzione, l'attività agricola ha visto ridimensionato il suo tradizionale legame con lo sfruttamento della terra. Inoltre, la dimensione di mercato dell'attività e l'utilizzo di complesse relazioni di mercato avevano reso inadeguato lo statuto speciale. Sarebbe stato impossibile continuare a sottrarla da un regime di pubblicità, o mantenere la ridotta funzione di pubblicità notizia; difficile da assecondare la totale esclusione da procedure destinate a gestire situazioni di insolvenza.

In definitiva, è chiaro che l'ammodernamento dell'agricoltura comporta che vecchie differenze di disciplina fra l'impresa agricola e l'impresa commerciale possano essere messe in discussione, a cominciare dall'assoggettamento alle procedure concorsuali.

## PARTE PRIMA

### 2. Le caratteristiche dell'impresa agricola

#### 1. La responsabilità dell'imprenditore agricolo all'interno del diritto europeo

In questo paragrafo viene condotta una riflessione sulla nozione di imprenditore agricolo e sulla dimensione della relativa responsabilità, sotto la pressione al cambiamento sollecitata dallo sviluppo dell'integrazione europea.

A tal *pro*, l'art. 2137 c.c., denominato proprio "*responsabilità dell'imprenditore agricolo*", costituisce il dato normativo collegato alla tematica sull'integrazione europea<sup>17</sup>. L'articolo appena citato impone all'imprenditore agricolo, proprietario o meno del fondo rustico su cui l'attività di impresa viene esercitata, di adeguarsi agli obblighi riguardanti l'esercizio dell'agricoltura stabiliti dalla legge e dalle norme corporative. Esso subisce diverse fasi di riscrittura. A seguito della prima, l'attività di impresa veniva assoggettata al rispetto dei principi dell'ordinamento corporativo, mentre nella legge e nelle stesse norme si rinvenivano le regole sanzionatorie degli inadempimenti. La seconda fase, invece, rilevando la peculiarità dell'attività imprenditoriale agricola, assumeva quali fonti di disciplina

---

<sup>17</sup> Cfr. GIUFFRIDA M., *La responsabilità dell'imprenditore agricolo dal Codice civile al diritto europeo*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 260-261.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

della medesima accanto alle norme corporative, quelle contenute nella legge riguardanti l'esercizio dell'agricoltura. Quest'ultima disposizione evidenziava l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione della responsabilità, del fondo rustico, qualifica alla quale, invece, prima dell'entrata in vigore del *Codice civile* e dell'introduzione della figura giuridica dell'impresa, l'ordinamento giuridico riconosceva una priorità assoluta. Tale diversa formulazione ha determinato la sopravvivenza dell'art. 2137 c.c. all'abrogazione dell'ordinamento corporativo che ha trascinato con sé l'art. 2088 c.c., ma che, nell'art. 2137 c.c., ha comportato soltanto la caduta del riferimento alle norme corporative, restando ferma la piena vigenza ed efficacia dell'intero disposto normativo. «Il termine responsabilità, che appare nell'art. 2137 c.c., non sembra essere stato utilizzato nella sua accezione tecnica, che pone l'accento sul momento patologico della fattispecie, ossia la rottura dell'equilibrio cui deve necessariamente seguire la risposta riparatrice dell'ordinamento»<sup>18</sup>. Infatti, dalla lettura della norma in esame, nulla lascia trasparire una volontà di configurare o ipotizzare quella lesione che costituisce la rottura di un equilibrio omogeneo all'interno della sfera giuridica privata. Ma affinché la risposta possa produrre effetti è di regola richiesto che la rottura dell'equilibrio si sia verificata per cause imputabili all'obbligato e, quindi, alla

---

<sup>18</sup> Cfr. GIUFFRIDA M., *Op. cit.*, pp. 260-261.



## PARTE PRIMA

mancata *diligenza*. «L'assunzione di specifici impegni agroambientali dell'impresa implica un rafforzamento della diligenza che deve avere l'imprenditore nell'adempimento dei relativi obblighi; essa non deve più conformarsi al parametro normale, bensì a quello massimo costituito in questo caso anche dalle regole comportamentali più severe introdotte con il Codice»<sup>19</sup>. L'incidenza del valore "ambiente" sul parametro tecnico della diligenza si specifica meglio assumendo due diversi gradi di rilevanza; quello normale, che si inserisce perfettamente nel rivisitato concetto di "*buona tecnica agraria*", e quello che supera i limiti della normalità, richiesto quando l'atteggiamento meramente conservativo si rivela inadeguato e si manifesta anche il perseguimento della finalità di riparazioni di danni ambientali già cagionati o di realizzare il miglioramento del patrimonio ambientale esistente.

Il frequente uso di prodotti chimici, finalizzati ad accrescere le potenzialità produttive dei terreni, in alternativa a strumenti naturali di fertilizzazione, ha causato effetti devastanti sull'ecosistema naturale. L'attività agricola vi si è svolta recando danni alla salute umana, e possiamo vedere, in questo aspetto, sia il riflesso di un ambiente insalubre sia l'effetto collaterale dell'assunzione di alimenti contaminati o alterati nella loro composizione naturale. Per perseguire risultati più

---

<sup>19</sup> Cfr. GIUFFRIDA M., *Op. cit.*, pp. 266-268.

## **L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento**

consoni, l'agricoltura si è progressivamente evoluta in attività di produzione svolta nel rispetto dell'ambiente e protesa a garantire uno sviluppo sostenibile attraverso la produzione di alimenti sicuri e certificati. Ciò ha comportato che sull'imprenditore agricolo gravi l'obbligo morale di adeguare la relativa attività ai principi ispiratori del sistema di sicurezza alimentare approntato dal legislatore europeo, primi fra tutti quelli dell'analisi del rischio e di precauzione, finalizzati a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi del consumatore. Quest'ultima considerazione si riflette inevitabilmente sulla figura della responsabilità dell'imprenditore agricolo, la quale è stata delineata dal legislatore italiano in un'epoca in cui i rapporti personali si svolgevano in un contesto socioeconomico semplice, quasi sempre riconducibile nei confini di un fondo rustico. Oggi, l'imprenditore agricolo viene responsabilizzato attraverso l'imposizione al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura, allo scopo di realizzare interessi non solo privati. L'art. 2137 c.c., infatti, non si limiterebbe a regolare l'imprenditore agricolo valutando l'imputazione della responsabilità, ma andrebbe oltre, ponendosi come canone di valutazione del comportamento dell'imprenditore in qualunque rapporto giuridicamente rilevante. La disposizione in esame, attraverso il rinvio alle norme di legge riguardanti l'agricoltura, diventa l'unità di misura per la valutazione del rischio collegato all'attività di gestione dell'impresa agricola orientata al

## PARTE PRIMA

perseguimento del risultato finale, che, per l'imprenditore agricolo, non coincide con la produzione ma con una produzione sostenibile e sicura. In questa prospettiva, il comportamento deve tradursi in un controllo costante dell'esercizio della propria attività, al fine di prevenire la lesione di interessi collettivi e pubblici. La giurisprudenza nazionale ha avuto modo di chiarire che la diligenza professionale dell'operatore del settore alimentare include l'obbligo di «attenersi al principio di precauzione e di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto e della sua destinazione al consumo umano, verificando, che il componente acquistato risponda ai requisiti di sicurezza previsti»<sup>20</sup>. Da queste riflessioni si può dedurre che la sopravvivenza dell'art. 2137 c.c. alle vicende abrogative, legate alla caduta dell'orientamento corporativo, e la sua collocazione sistematica tra le norme generali in materia di impresa agricola (e non tra quelle relative ai contratti agrari), consentirebbero di assicurare, già all'interno del *Codice civile*, la responsabilità dell'imprenditore agricolo, che non sarebbe comunque riconducibile alla responsabilità nei confronti dello Stato, bensì a quella del mercato in relazione ad ogni rapporto giuridico che all'interno di esso si svolge.

---

<sup>20</sup> Cfr. GIUFFRIDA M., *Op. cit.*, p. 271.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

### 2. La centralità del fondo rustico e l'organizzazione del lavoro

Tentare di fornire una risposta riguardo le ragioni della “specialità” della disciplina che l'ordinamento riserva all'imprenditore agricolo, rappresenta una sfida particolarmente ardua, poiché coinvolge questioni teoriche particolarmente complesse, come il difficile e mai chiarito rapporto tra la nozione di *fondo rustico* e quella di azienda agricola. Inoltre, occorre rivedere quanto ancora resista dell'antica organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa agricola, e fino a che punto sia invece possibile ricostruire la disciplina dell'azienda agricola sulla scorta delle innovazioni che hanno investito l'agricoltura sia sul piano economico che sul piano normativo.

Nelle riviste riguardanti il diritto dell'impresa agricola si sottolineava come «ciò che distingue l'impresa agricola rispetto agli altri tipi di impresa è che l'organizzazione aziendale, necessaria ai fini della produzione, si realizza tipicamente attorno ad un bene principale»<sup>21</sup>. L'organizzazione aziendale in agricoltura veniva qualificata come «centripeta», ed in questo senso se ne poneva in evidenza la tipicità, posta a confronto con quanto avviene negli altri settori. Si affermava, inoltre, che in agricoltura il ruolo decisivo nello sviluppo dell'iniziativa

---

<sup>21</sup> Cfr. SCIAUDONE A., *Op. cit.*, pp. 311-312.

## PARTE PRIMA

imprenditoriale fosse assunto principalmente dal fondo rustico, riguardo la coltivazione e dal bestiame, nel caso dell'allevamento. Attraverso questa ricostruzione, possiamo dedurre che l'azienda agricola si costituisca in virtù di un fenomeno di attrazione di tutti gli altri beni, che normalmente compongono un complesso organizzato destinato alla produzione, verso un bene principale, il fondo. Le caratteristiche del bene principale, e le modalità attraverso il quale tutti gli altri elementi vengono aggregati ad esso, influenzano in maniera determinante la disciplina riservata dall'ordinamento al complesso dei beni destinati all'esercizio di un'attività agricola. Una volta individuato, nel fondo rustico, il bene decisivo per la costituzione dell'organizzazione aziendale, la "specialità" dell'azienda agricola veniva fatta derivare dalla particolare cura con la quale era stata disegnata la disciplina codicistica del fondo rustico. Infatti, nel fondo veniva riconosciuta una "unità economica" che andava a costituire organizzazioni più complesse, che richiedevano una disciplina del tutto particolare, di interesse sociale, oltre che individuale, pubblico e privato. Il fondo così inteso era «il nucleo dell'azienda agricola, entità complessa ridotta ad un'organizzazione tecnica ed economica, base dell'impresa agricola»<sup>22</sup>. Nel prospetto descritto, il ruolo preponderante del fondo rustico condizionava la disciplina dell'azienda agricola, soprattutto

---

<sup>22</sup> Cfr. SCIAUDONE A., *Op. cit.*, p. 310.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

attraverso le vicende relative alla sua circolazione. L'innegabile sviluppo dell'agricoltura verso forme più evolute di esercizio imprenditoriale ha spinto la dottrina a dubitare che il fondo e gli altri elementi presenti coincidano con l'azienda, perché i beni organizzati dall'imprenditore agricolo possono, e non debbono, comprendere il terreno. Il cospicuo valore economico dei beni, diversi dal fondo, destinati all'esercizio dell'attività agricola, indurrebbero così a ritenere che l'azienda agricola sia qualcosa di diverso rispetto ad esso. L'opinione generalmente condivisa riteneva il fondo rustico un complesso pertinenziale che, nel tessuto del *Codice civile*, veniva evidenziato come un'unità produttiva, del quale andava salvaguardata l'integrità e la funzione. Esaminando l'attività produttiva agricola, soprattutto se esercitata in forma di impresa, non può però escludersi che essa si realizzava grazie all'organizzazione del lavoro, decisiva per configurare l'azienda. Recuperando un'affermazione di Sciaudone, «il riferimento al lavoro quale elemento costitutivo del fondo rustico deve essere inteso dal fatto che, la configurazione finale del fondo è la conseguenza dell'applicazione del lavoro umano al nudo terreno»<sup>23</sup>. Infatti, il fondo costituiva il risultato finale della combinazione di terra e lavoro, che si realizzava nel compimento di un atto di destinazione. Il lavoro organizzato emergeva in maniera decisiva nella disciplina

---

<sup>23</sup> Cfr. SCIAUDONE A., *Op. cit.*, pp. 338-339.

## PARTE PRIMA

riservata al fondo rustico, rinvenibile nel *Codice civile* e nella successiva legislazione speciale, indipendentemente dall'esercizio dell'attività di coltivazione in forma di impresa.

In conclusione, possiamo individuare nell'organizzazione del lavoro l'elemento più importante in comune tra il fondo e l'azienda, indispensabile per il funzionamento dell'attività imprenditoriale.

### 3. La distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale

Fino ad ora l'indagine ha analizzato la specialità dello statuto dell'impresa agricola, che trova evidenza nell'introduzione, a livello codicistico, del criterio della cura di un ciclo biologico, vegetale o animale. Tuttavia, volendo individuare una chiara distinzione tra impresa agricola ed impresa commerciale da cui discenda il diverso esito dell'eventuale stato di insolvenza dell'una o dell'altra, vale quanto espresso dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 6 febbraio 1991, n. 56, dove è stato ritenuto che «un'impresa commerciale trova adeguata giustificazione nella presunzione di *speculazione* e di profitto che ne ha determinato la costituzione, mentre si può sostenere che l'impresa definita dall'art. 2135 c.c., a prescindere dalla sua forma giuridica, consegue alla capacità del suo titolare di interagire con

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

il naturale processo vitale dei prodotti ottenuti, mediante l'utilizzo di una base fondiaria<sup>24</sup>». Quindi, "agricola" è solo l'attività produttiva effettuata mediante lo sfruttamento del fondo, sebbene in concreto si possa prescindere, eventualmente, dal suo utilizzo.

Sull'importanza della novità legislativa del 2001, in termini di riscrittura delle attività di impresa agricola, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, sez. 1, del 5 dicembre 2002, n. 17251, che, nel mettere a confronto i due testi della norma codicistica *ante* e *post*-riforma, ha sottolineato come la modifica legislativa consideri la "possibilità", e non più la "necessità", di impiegare il fondo per il suo esercizio. È fondamentale che il prodotto possa essere ottenuto utilizzando il fondo, anche se viene realizzato fuori da esso, fatta eccezione dei casi in cui si possa fare a meno del fondo. La sentenza in esame ha caratterizzato l'attività di impresa agricola per la sua finalità, ovvero per l'essere tesa a favorire le caratteristiche biologiche di piante e animali che consentano, così, di ottenere un'attività agricola qualificata, tenendo conto del bene prodotto. Possiamo ben affermare, poi, che un'azienda di questo tipo e di grandi dimensioni non possa essere considerata commerciale, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza «ai fini della definizione dell'imprenditore agricolo ciò che rileva è

---

<sup>24</sup> Cfr. STANGHELLINI T., *Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale, in il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2017, fasc. 1, p. 40.



## PARTE PRIMA

la sua partecipazione diretta alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase dello stesso indipendentemente dalle modalità organizzative e esecutive, senza che abbiano rilievo le dimensioni e l'entità dell'organizzazione dell'attività d'impresa»<sup>25</sup>.

In sostanza, la distinzione tra imprese agricole ed altre tipologie di imprese è riassumibile nella ricorrenza, in capo all'impresa agricola, del "doppio rischio", naturale ed economico.

### 4. La distinzione tra attività principali e attività connesse

Nel modello tradizionale di esercizio dell'agricoltura, l'elemento di "specialità" della disciplina, riservata all'azienda agricola, discende dalla particolare rilevanza del bene principale per effetto della modifica all'art. 2135 c.c., che ha ampliato l'ambito delle attività agricole in senso stretto e di quelle che possono essere considerate *connesse*<sup>26</sup>. La rassegna delle varie tipologie di attività connesse, indicate nel Codice civile, consente alla moderna azienda agricola il raggiungimento di un elevato grado di complessità, in ragione delle finalità produttive perseguite dall'impresa.

---

<sup>25</sup> Cfr. STANGHELLINI T., *Op. cit.*, p. 44.

<sup>26</sup> Cfr. SCIAUDONE A., *Op. cit.*, pp. 335-337.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

La Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto che, con l'ampliamento dello statuto agrario, compiuto dal D. Lgs. n. 228/2001, la relazione dell'attività agricola con il fondo si è fortemente ridotta, a favore di aspetti spiccatamente commerciali e produttivi, che poco hanno a vedere con lo sfruttamento del fondo; la Cassazione, ancora, ritiene che debba comunque sussistere un collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore di produzione, e che le attività connesse non debbano assumere un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura<sup>27</sup>. Sempre secondo la Cassazione, anche se deve ritenersi superata la nozione meramente fondiaria dell'agricoltura fondata esclusivamente sulla centralità dell'elemento terra, va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura del ciclo biologico, vegetale o animale. Una tale nozione di agricoltura, intesa ora come cura di esseri viventi, permette l'inclusione di attività precedentemente non ricomprese nella nozione di impresa agricola. La giurisprudenza sottolinea, quindi, come la nuova nozione di imprenditore agricolo assuma confini notevolmente più ampi rispetto alla disciplina precedente, essendo sufficiente che l'intervento dell'imprenditore, nell'ambito del processo produttivo, sia limitato ad un'attività

---

<sup>27</sup> Cfr. STANGHELLINI T., *Op. cit.*, pp. 41-42.

## PARTE PRIMA

di controllo delle condizioni necessarie allo sviluppo ed alla progressione di una fase del ciclo biologico.

Concludendo, i parametri fondamentali che l'art. 2135 c.c. individua per distinguere, all'atto pratico, l'impresa agricola da quella commerciale sono la natura concreta dell'attività esercitata ed il principio della connessione potenziale del fondo con l'attività produttiva.

### 5. La prevalenza dell'attività agricola

L'argomento della qualificazione dell'impresa in presenza di attività essenzialmente agricole e attività a queste connesse si mescolava, inevitabilmente, con quello dell'esenzione dal fallimento dell'impresa agricola in crisi, essendo la relativa valutazione tappa praticamente obbligata della maggior parte dei giudizi.

Nell'analizzare la questione della *prevalenza dell'attività agricola*, le decisioni giurisprudenziali sembravano in difficoltà nel tracciare le relative valutazioni. Simultaneamente, la natura agricola o commerciale dell'impresa era legata all'attività svolta, per cui il rapporto di prevalenza si determinava valutando la quantità del proprio prodotto rispetto a quello altrui. Riprendendo un asserto di

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

Prete, «la tecnica della connessione, interamente riprogettata dal legislatore nel 2001, è lo strumento che consente l'attrazione nel settore primario di altre attività che sarebbero di natura commerciale, se esercitate da uno stesso imprenditore e finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola plurifunzionale»<sup>28</sup>. Come già detto in precedenza, le attività che potevano essere assorbite nell'impresa agricola erano quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli aziendali o anche extra-aziendali. Il collegamento esistente tra attività essenzialmente agricole e attività connesse consisteva nel fatto che queste ultime implicavano operazioni alla base di un'attività produttiva di beni di provenienza principalmente aziendale. Esse, infatti, riflettevano indubbiamente una prospettiva più dinamica delle attività svolte dall'imprenditore agricolo e l'idea di un'impresa agricola coinvolta in tutte le fasi della produzione. Di conseguenza, l'imprenditore agricolo conservava la propria qualifica anche quando svolgeva opere e servizi usufruendo di attrezzature e risorse non facenti parte della sua azienda, purché queste non fossero prevalenti su quelle aziendali, con l'ulteriore condizione che queste ultime avessero dovuto essere normalmente impiegate

---

<sup>28</sup> Cfr. PRETE F., *Attività essenzialmente agricole e attività a queste connesse nell'impresa agricola in crisi*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2020, fasc. 2, pt. 2, pp. 96-97.

## PARTE PRIMA

nell'attività agricola esercitata. Il «criterio della prevalenza»<sup>29</sup> si sostanziava, in maniera diversa, dunque, per le due categorie di attività connesse, a seconda che esse si svolgessero a monte o a valle dell'attività agricola principale. La rilevanza dell'organizzazione e della struttura dell'impresa risaltava solo di riflesso, dal punto di vista della connessione, essendo il relativo giudizio direttamente collegato alla valutazione della prevalenza dei prodotti dell'impresa nell'attività di trasformazione e commercializzazione dei medesimi. La scelta di riferirsi direttamente ai prodotti anziché al complesso dell'attività dell'imprenditore, confermerebbe il diverso approccio alla figura di impresa agricola tratteggiata dal legislatore del 2001. Dunque, non occorre valutare la prevalenza dell'attività connessa su quella agricola, ma quella dei prodotti aziendali rispetto a quelli extra-aziendali: non si tratta di specificare se prevalente sia l'attività agricola o quella commerciale, ma di stabilire se prevalenti siano i prodotti ottenuti o l'uso delle attrezzature all'interno dell'attività agricola esercitata. Riepilogando, quando le attività connesse assumono un rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto all'attività principale, che riguarda la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura, sarà compito del giudice di merito valutare la ricorrenza dei requisiti

---

<sup>29</sup> Cfr. PRETE F., *Op. cit.*, pp. 98-99.

## **L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento**

di connessione tra le attività commerciali e quelle agricole e la prevalenza di queste ultime.

## PARTE PRIMA

### 3. Il “privilegio” dell’esclusione dal fallimento

#### 1. Le ragioni dell’esenzione dal fallimento

Prendiamo in considerazione, *in primis*, quest’affermazione di Cian: «quella sulle ragioni, e comunque sull’opportunità, di uno statuto dell’impresa agricola differenziato da quello dell’impresa commerciale è una *querelle* antica e mai sopita, ed anzi quanto mai attuale»<sup>30</sup>. A partire dai vari progetti di riforma del Codice di commercio del 1882 che precedettero l’emanazione del vigente Codice civile, si presentò ripetutamente la soluzione di equiparare lo statuto dell’impresa agricola a quella commerciale; o almeno, nel caso in cui un’attività di produzione agricola si integri con una di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, la quale superi un rapporto di normalità rispetto alla prima. Le motivazioni che giustificavano una tale differenziazione sono state varie, e caratteristiche come il rischio legato al ciclo biologico, la scarsa complessità del ceto creditorio, che risultava limitato e costituito prevalentemente dalle banche, e, infine, la natura per lo più immobiliare dell’azienda agricola, sono considerate o sufficienti per disperdere le esigenze che reclamerebbero un’esecuzione collettiva come

---

<sup>30</sup> Cfr. CIAN M., *Diritto commerciale: diritto della crisi d’impresa*, vol. 2, Torino, Giappichelli, 2018, p. 22.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

quella fallimentare, o tali da attenuare l'impatto della crisi di un imprenditore agricolo sull'economia generale, giustificando, in tal modo, una disapplicazione del diritto fallimentare. Per le stesse ragioni, si preannunciava già dall'emanazione del Codice civile come una tale differenziazione avrebbe perduto senso a tal punto da reclamare un'equiparazione delle regole applicabili, nell'eventualità che l'impresa agricola avesse assunto metodi sempre più industrializzati o, addirittura, una forma "commerciale", potendo così provocare un impatto sul sistema economico. In tempi ancora più recenti, l'evoluzione legislativa ha comportato diversi mutamenti; innanzitutto, ha ampliato la differenza tra lo statuto dell'impresa commerciale e quello dell'impresa agricola, confermando in particolar modo l'esenzione di quest'ultima dal fallimento; inoltre, è stata concessa all'imprenditore agricolo insolvente o in crisi la possibilità di avvalersi di strumenti di composizione della crisi, che consentissero di sventare il rischio di subire esecuzioni individuali. Queste disposizioni costituiscono un'ulteriore occasione per interrogarsi sulla ragionevolezza dell'esclusione dal fallimento per l'impresa agricola, poiché, nell'economia moderna, non sussistono caratteristiche che possano giustificare questo "privilegio".



## PARTE PRIMA

### 2. L'onere della prova sulla natura agricola dell'impresa

Come già detto precedentemente, l'impresa agricola, in base alle sue caratteristiche, non può essere dichiarata fallita grazie al suo statuto di favore. Riprendendo le parole di Stanghellini, «la Corte di Cassazione affronta il tema relativo al riparto dell'onere della prova in materia fallimentare, confermando il principio generale secondo il quale, la parte che chiede il fallimento dovrà allegare e provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei a dimostrare l'assoggettabilità al fallimento, ossia lo *status* di imprenditore e la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, mentre il debitore sarà onerato della prova di far parte di una categoria di imprenditori, quale quella dell'imprenditore agricolo, non soggetta al fallimento, o della mancanza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 della legge fallimentare»<sup>31</sup>. Dalla normativa emergono gli oneri delle due parti in causa, ovvero provare i fatti costitutivi della pretesa, per il soggetto che fa valere un diritto, e fornire la dimostrazione dei fatti impeditivi, per chi difende. Secondo la Cassazione, l'assoggettabilità al fallimento rappresenta la regola generale, mentre l'esclusione, derivante dal mancato superamento delle soglie prescritte o

---

<sup>31</sup> Cfr. STANGHELLINI T., *Op. cit.*, p. 44.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

dall'appartenenza ad una categoria esclusa, costituisce l'eccezione. Sempre citando Stanghellini, «la Corte richiama poi espressamente il principio, riconducibile all'art. 24 Cost., di prossimità della prova, secondo il quale l'onere deve gravare sul soggetto più vicino alla fonte oggetto di prova»<sup>32</sup>. L'impostazione normativa richiamata è del tutto coerente con il già menzionato principio; le conseguenze derivanti dall'incertezza riguardo la tipologia di impresa, o la sussistenza dei suoi requisiti dimensionali, dovranno essere tollerate dalla parte che si trova nella condizione di disporre dei relativi mezzi probatori. In caso di insussistenza della prova riguardante i limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare o circa la natura dell'impresa, la conseguenza non potrà che essere la dichiarazione di fallimento, in quanto non è dato che il creditore debba farsi carico di provare dati di cui non ha disponibilità, quali la situazione patrimoniale del debitore, i suoi ricavi o il suo indebitamento. Dunque, si può affermare legittimamente che l'onere della prova riguardo la natura di un'impresa, gravi sulla parte più vicina per la predisposizione delle prove.

---

<sup>32</sup> Cfr. STANGHELLINI T., *Op. cit.*, p. 44.

## PARTE PRIMA

### 3. La distanza temporale rispetto alla domanda di fallimento di altra impresa

Un aspetto su cui la Cassazione non sembra essersi soffermata è la distanza temporale tra la dismissione dell'attività commerciale e la domanda di fallimento, il lasso di tempo entro cui, interrotta l'attività connessa, l'imprenditore agricolo debba essere dichiarato fallito. La norma prevista dall'art. 10 del r. d. n. 267/1942<sup>33</sup> autorizza la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, anche se ha cessato l'esercizio dell'impresa, a patto che l'insolvenza si manifesti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Superata questa distanza temporale, la dichiarazione di fallimento non può più essere pronunciata. Questa disposizione, di natura eccezionale e non estensibile a categorie diverse da quella appena descritta, può essere utile a segnalare, ancora una volta, l'ingiustificata disparità di trattamento dell'imprenditore agricolo rispetto a quello commerciale: il primo, infatti, può essere dichiarato fallito senza limiti di tempo, a patto che abbia svolto, per un determinato periodo, un'attività commerciale per poi interromperla. Nell'ipotesi presa in considerazione, l'iscrizione della cessazione dell'attività è finalizzata a tutelare i terzi che non ne erano a conoscenza. Tuttavia, considerando il caso dell'impresa agricola, veniva contemporaneamente a mancare

---

<sup>33</sup> Cfr. PRETE F., *Op. cit.*, p. 100.

## L'impresa agricola e la sua esclusione dal fallimento

l'affidamento al regime dell'imprenditore commerciale e la possibilità di assoggettamento a procedura concorsuale. Pertanto, l'eventuale applicazione analogica di questa norma all'impresa agricola potrebbe far pensare che la mancata dichiarazione di fallimento dopo un anno dalla cessazione dell'attività (e solo nel caso in cui venisse considerata come impresa commerciale) potrebbe essere assoggettata al fallimento ben oltre l'anno dalla cessazione di quest'ultima. A questo punto si verificano una serie di spinte, tra le quali sarebbe opportuno trovare un equilibrio; da un lato, c'è chi crede prioritario evitare che la fallibilità possa essere negata sulla base di elementi che rientrano nella sfera decisionale dell'imprenditore, poiché questo imporrebbe ai terzi l'aggravio di verificare l'attività effettivamente svolta dalla controparte; dall'altro, alcuni sottolineano la necessaria tutela contro l'ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dell'impresa commerciale, a cui sarebbe consentito sottrarsi alla disciplina concorsuale trascorso un anno dall'iscrizione della cessazione dell'attività, e l'impresa agricola, che vi resterebbe assoggettabile per un periodo limitato di tempo.



## PARTE SECONDA

### **1. I soggetti ammessi alla composizione della crisi da sovraindebitamento**

#### 1. I cambiamenti nella disciplina dell'impresa agricola

Il vecchio sistema, ancorato ad una concezione territoriale dell'agricoltura, ha lasciato il posto ad una definizione di imprenditore come produttore del settore agro-alimentare e, quindi, ad una nuova disciplina della relativa attività del tutto coerente con le profonde modifiche delle strutture produttive e del mercato agricolo. Questo processo di ammodernamento ha implicato l'inclusione tra le attività agricole che, valutate con i criteri correnti, non possono che essere considerate commerciali per una scelta legislativa dettata dall'esigenza di adeguare le norme alla realtà del mondo agricolo. Citando Pisciotta, «a giustificare il cambiamento di rotta di questa legislazione speciale è stato il venir meno del presupposto fondamentale implicito nella distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale così come era accolto nel Codice del 1942, che aveva quale riferimento la natura delle attività svolte dagli imprenditori»<sup>1</sup>. La scelta effettuata dal legislatore nel nuovo secolo non era ancora arrivata a prevedere

---

<sup>1</sup> Cfr. PISCIOTTA G., *Presentazione del Convegno Ripensare la specialità dell'impresa agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 174-175.

## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

l'assoggettamento delle imprese agricole alle procedure concorsuali. Infatti, il D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, " *riforma del fallimento e delle procedure concorsuali* " aveva previsto la sostituzione dell'art. 1 della legge fallimentare, confermando ancora una volta l'esclusione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, come definito dopo la riforma dell'art. 2135 c.c. In questo quadro di incertezza, si includeva la disposizione contenuta nel D. L. del 6 luglio 2001, n. 98, " *disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria* ", secondo cui, in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza potevano accedere alle procedure degli artt. 182-*bis* e 182-*ter* del decreto del 16 marzo 1942, n. 267<sup>2</sup>. La norma citata era contenuta all'interno di una misura di natura emergenziale volta ad arginare la crisi economica e, per questo, certamente non caratterizzata dalla volontà del legislatore di affrontare compiutamente questo istituto. Le imprese agricole, essendo sottratte al fallimento dalle altre procedure concorsuali, non avrebbero potuto far ricorso neanche alle procedure del concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione; di conseguenza, sarebbero state considerate escluse anche dalla transazione fiscale che costituisce un sub-procedimento delle prime. L'intervento

---

<sup>2</sup> Cfr. PISCIOTTA G.,  *Op. cit.* , 2019, fasc. 2, pt. 1, p. 176.

## PARTE SECONDA

normativo è volto a modificare i confini del sistema concorsuale e dei suoi benefici sino a ricomprendere i settori della piccola impresa e dei soggetti non imprenditori, ed è ispirato da un'accezione diversa e meno afflittiva della nozione di soggetto fallibile, il quale viene considerato, oggi, come soggetto sfortunato da reintegrare nuovamente nel sistema produttivo. Il legislatore, infatti, non ha voluto incidere sulla distinzione tra le imprese agricole e quelle commerciali: non ha fatto ricorso alle norme sul fallimento o sul concordato preventivo, ma, piuttosto, ha utilizzato gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale, causando, in tal modo, una rottura rispetto ai principi secondo cui le deroghe debbano essere riservate solo alle imprese commerciali fallibili. In tal modo, gli istituti si sono estesi alle imprese agricole, permettendo la continuazione dell'impresa ed evitando il disgregamento dei beni aziendali. In sostanza, le modifiche normative che si sono succedute, se per un verso hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita nel 1942, nell'altro hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione sorta in un contesto temporale e politico ben lontano da quello attuale; per questo motivo, è stata ritenuta necessaria la complessiva risistemazione della materia concorsuale.



## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

### 2. Il presupposto soggettivo di applicazione

Le “*procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*”, inserite nel nostro ordinamento dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, hanno lo scopo di risolvere le situazioni di crisi nelle quali possono trovarsi i soggetti che, per le dimensioni o la natura dell'attività svolta, non possono accedere alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare. Riportando una considerazione di Pirani, «la delimitazione del campo soggettivo di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 avviene anzitutto attraverso il riferimento alla figura del debitore, che non è soggetto né assoggettabile alle tradizionali procedure concorsuali»<sup>3</sup>. Nello specifico, “leggendo *a contrario* gli artt. 6, 1° comma, 7, 2° comma, lett. a), della L. n. 3/2012 sembrano poter accedere alle procedure da sovraindebitamento:

- a) gli imprenditori individuali e le società commerciali sotto i parametri *ex art.* 1, 2° comma, L. Fall.;
- b) gli imprenditori individuali o le società che, cessata l'attività, non sono più fallibili ai sensi dell'art. 10 L. Fall.;

---

<sup>3</sup> Cfr. PIRANI P., *Il presupposto soggettivo delle procedure da sovraindebitamento tra la L. n. 3/2012 e il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2021, fasc. 2, pt. 1, p. 320.

## PARTE SECONDA

- c) gli imprenditori agricoli, per espressa previsione dell'art. 7, 2°-bis comma, L. n. 3/2012;
- d) le società di capitali e cooperative start-up innovative, sopra e sotto le soglie di fallibilità, per espressa previsione dell'art. 31, 1° comma, D.L. n. 179/2012;
- e) i professionisti, indipendentemente dalla loro iscrizione a un albo professionale e all'appartenenza a un ordine o collegio;
- f) le "società fra avvocati", disciplinate dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96;
- g) le "società fra professionisti" di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183 e al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
- h) le associazioni professionali previste dalla L. gennaio 2013, n. 4;
- i) le "società per l'esercizio della professione forense" disciplinate nell'art. 4-bis, L. 31 dicembre 2012, n. 247 – introdotto dall'art. 1, 141° comma, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124;
- j) le associazioni, le fondazioni, i consorzi tra imprenditori di mera disciplina, gli altri enti privati che non esercitano attività d'impresa<sup>4</sup>.

L'insieme di queste categorie elencate costituiscono la classe di "debitori non fallibili", i quali non hanno a disposizione tutte le procedure da

---

<sup>4</sup> Cfr. PIRANI P., *Op. cit.*, p. 320.

## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

sovraindebitamento, poiché dall'elenco presentato sono presenti categorie molto eterogenee tra loro. Perciò, la L. n. 3/2012, per esempio, attribuisce al consumatore una specifica procedura da sovraindebitamento, definendolo come persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Comprendere la differenza fra chi possa essere considerato debitore "comune" e chi invece possa essere il debitore "consumatore" è uno sforzo indispensabile, poiché soltanto quest'ultima categoria può scegliere tra le tre procedure da sovraindebitamento, mentre tutti gli altri debitori non fallibili, compreso l'imprenditore agricolo, hanno a disposizione l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio. Citando Ambrosio, «in questo elenco di attività assoggettate alle procedure di sovraindebitamento rientrano, come già detto, le imprese agricole ed è opportuno evidenziare che il legislatore, nel processo di progressiva commercializzazione dell'attività dell'imprenditore agricolo, con la L. n. 3/2012 ha confermato per quest'ultimo la sola possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento, continuando quindi a escludere una possibile assoggettabilità al fallimento<sup>5</sup>».

---

<sup>5</sup> Cfr. AMBROSIO M., *Op. cit.*, p. 224.

## PARTE SECONDA

In conclusione, l'impresa agricola viene, in questo modo, ammessa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, poiché, a causa della natura dell'attività svolta, non può sottostare alla disciplina della procedura fallimentare.

### 3. La composizione del debito familiare

L'attività di impresa agricola può essere svolta anche in un ambito prettamente familiare. Infatti, nella pratica odierna, sono presenti molte imprese familiari che, facendo ricorso al credito, a volte in maniera cospicua, possono attraversare periodi di crisi da gestire successivamente in maniera adeguata. Infatti, anche se non menzionato in maniera evidente dalla L. n. 3/2012, i casi di squilibrio patrimoniale che possono interessare un gruppo familiare si inseriscono tra i più importanti campi di applicazione delle procedure da sovraindebitamento, costituendo un'ipotesi statisticamente frequente e di considerevole rilievo sociale. Prima dell'istituzione della disciplina per la crisi da sovraindebitamento, svariati paesi europei hanno immesso strumenti normativi per cercare di arginare le situazioni di difficoltà economica delle famiglie e dare la possibilità ad esse di riconquistare un ruolo nell'economia nazionale dopo aver superato la propria esposizione debitoria. Quanto a quest'ultima, è stata istituita una procedura da

## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

sovraindebitamento per i debiti delle famiglie sorti durante l'esercizio di un'attività imprenditoriale familiare, ovvero si è stabilito se e in che modo una composizione del debito possa essere ammessa nel caso di intersezioni tra attività di impresa e componenti della famiglia. In effetti, come leggiamo in Pirani, «il rapporto procedure da sovraindebitamento e impresa familiare sembra involgere due profili: a) l'accesso alla procedura da sovraindebitamento da parte del titolare dell'impresa familiare per comporre una situazione debitoria di natura personale, consumeristica o comunque estranea all'attività d'impresa, b) l'accesso alla procedura da sovraindebitamento da parte dell'impresa familiare per comporre la propria situazione debitoria»<sup>6</sup>. Per quanto concerne il primo aspetto, è opportuno circostanziare la tipologia di impresa familiare, ovvero porre in evidenza se essa sia soggetta alle ordinarie procedure concorsuali o meno. In sostanza, se l'impresa familiare è ritenuta fallibile, sembra difficile poter ammettere che il titolare dell'impresa possa istaurare una procedura da sovraindebitamento per la composizione della situazione debitoria personale; viceversa, se si tratta di impresa familiare non soggetta alle procedure maggiori, come nel caso delle imprese agricole, il titolare dell'impresa sembra avere la possibilità di azionare una procedura da sovraindebitamento per la composizione di una situazione debitoria

---

<sup>6</sup> Cfr. PIRANI P., *Op. cit.*, pp. 335.

## PARTE SECONDA

personale o consumeristica. Ad ogni modo, sono numerosi gli interrogativi sul forte intreccio tra vita privata e vita di impresa. Infatti, potrebbero sorgere diverse problematiche nel caso in cui l'imprenditore titolare di un'impresa familiare "non fallibile" entrasse in una procedura di sovraindebitamento per comporre la situazione debitoria personale, e, di seguito instaurasse una procedura per risolvere la situazione debitoria dell'impresa familiare relativa ai debiti imprenditoriali. Anche in questo caso sembra delinearsi una segregazione patrimoniale tra i beni del titolare dell'impresa familiare, destinati a soddisfare i creditori personali, e quelli da destinare ai creditori sociali.

Il secondo aspetto riguarda l'eventualità, per l'impresa familiare, di avviare una procedura da sovraindebitamento per comporre la propria situazione debitoria di natura imprenditoriale. Se l'impresa familiare è assoggettabile a fallimento, non sembrano esserci dubbi sull'impossibilità, per quest'ultima, di istituire una procedura da sovraindebitamento. Alcuni dubbi appaiono, viceversa, nell'ipotesi di impresa familiare non assoggettabile alle procedure maggiori. Infatti, anche se risulta complicato individuare quale sia il soggetto legittimato a presentare la domanda per l'instaurazione della procedura da sovraindebitamento, nella pratica si ritiene legittimato in via esclusiva il titolare dell'impresa familiare.

# Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

## 2. Gli strumenti di composizione della crisi dell'impresa agricola

### 1. L'area di applicazione della Legge n. 3/2012

Si segnala, in apertura, quest'osservazione di Ficari-Barabino: «il punto di partenza per affrontare lo studio delle soluzioni offerte dall'ordinamento alla ristrutturazione del debito tributario contratto da un'impresa agricola deve necessariamente essere fissato nella definizione di *fallibilità*, requisito cardine attorno al quale ruotano gli istituti concorsuali e quelli di composizione della crisi da sovraindebitamento»<sup>7</sup>. Come si ha modo di notare, l'imprenditore agricolo sembra ritrovarsi escluso dalla categoria dei soggetti fallibili a prescindere da ogni requisito dimensionale, creando un diverso trattamento rispetto a quello previsto a favore dell'imprenditore commerciale, come se il legislatore avesse voluto evidenziare la rilevanza dell'attività esercitata dal soggetto fallibile o meno. L'imprenditore agricolo, pertanto, non rappresenta un soggetto fallibile, e la differenza rispetto a quello commerciale è ancor oggi riconoscibile, nonostante il rapporto tra agricoltore e fondo sia sempre più attenuato e destinato a risolversi nel ciclo biologico. Riveste una grande importanza, in questo contesto, la

---

<sup>7</sup> Cfr. FICARI V., BARABINO P., *L'impresa agricola e la ristrutturazione dei debiti tributari*, in *Rivista di diritto tributario*, 2018, fasc. 3, pt. 1, pp. 278-279.

## PARTE SECONDA

condizione della “non fallibilità”, la quale implicava, prima della riforma della disciplina, il venir meno riguardo all’accesso agli istituti alternativi al fallimento quali il concordato preventivo e gli altri strumenti di soluzione della crisi, destinate solo in un secondo momento all’imprenditore agricolo tramite una specifica norma. L’imprenditore agricolo, secondo la L. n. 3/2012, può accedere agli istituti della «transazione fiscale», agli «accordi di ristrutturazione dei debiti» e agli «accordi di composizione della crisi con gli altri creditori», come misure alternative al fallimento.

### 2. I requisiti soggettivi nella transazione fiscale e negli accordi di ristrutturazione

Leggiamo, sempre in Ficari-Barabino, che «la *transazione fiscale* e gli *accordi di risoluzione* della crisi da sovraindebitamento sono gli istituti che l’ordinamento prevede per la ristrutturazione dell’indebitamento tributario contratto da un soggetto durante lo svolgimento della propria attività»<sup>8</sup>. Il legislatore ha, dunque, predisposto tali strumenti creando una differenziazione su base soggettiva, in modo che la transazione fiscale risulti impiegabile dagli imprenditori commerciali

---

<sup>8</sup> Cfr. FICARI V., BARABINO P., *Op. cit.*, p. 283.



## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

fallibili, e l'accordo di risoluzione della crisi da quelli non fallibili. L'istituto della transazione fiscale<sup>9</sup> si caratterizza per una procedura attuabile all'interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo, andando a favore unicamente degli imprenditori commerciali fallibili. Il legislatore ha deciso di far aderire alla transazione fiscale anche i soggetti commerciali che superano i limiti dimensionali, senza dare importanza alle forme di esercizio dell'impresa. La legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento<sup>10</sup> si rivolge a quei soggetti non fallibili che si trovano in uno stato di sovraindebitamento, i quali possono ora falciare il proprio debito tributario. La dimensione sociale del sovraindebitamento ha impiegato dei connotati tali per cui è sorta la necessità di far nascere uno strumento per risolvere la crisi del debitore civile, considerando le importanti conseguenze che l'esclusione dal fallimento implicherebbe. La legge sul sovraindebitamento va a disciplinare una categoria consapevolmente eterogenea che sia capace di includere tutti i soggetti non fallibili. In sostanza, possono accedere alle soluzioni offerte dalla L. n. 3/2012 gli imprenditori commerciali sotto la soglia fissata dall'art. 1 della legge fallimentare, gli imprenditori agricoli, gli enti non commerciali, le società semplici, le associazioni, le fondazioni, i professionisti, i lavoratori autonomi e anche i soggetti privi di lavoro. Entrambe le procedure

---

<sup>9</sup> Cfr. FICARI V., BARABINO P., *Op. cit.*, pp. 284-285.

<sup>10</sup> Cfr. FICARI V., BARABINO P., *Op. cit.*, pp. 286-289.

## PARTE SECONDA

conferiscono all'imprenditore commerciale e a quello agricolo il beneficio dell'*esdebitazione*, che permette al soggetto beneficiario di liberarsi dal peso dei debiti residui relativi a creditori non soddisfatti. L'effetto menzionato si applica a tutti i tributi oggetto di transazione o di accordo da sovraindebitamento, con una specifica considerazione per quanto riguarda il debito relativo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute. Tuttavia, da una parte il legislatore non ha modificato il dogma dell'impossibilità del taglio dell'IVA e delle ritenute, creando una incongruenza e rischiando di penalizzare il piccolo imprenditore non fallibile; dall'altra, una sentenza della Corte di Giustizia del 16 marzo 2017, causa C-493/15, ha ammesso l'esdebitazione riguardo l'IVA, poiché non si tratta di un'indiscriminata rinuncia generale alla riscossione del credito, né costituisce un aiuto di Stato in ragione dell'assenza del carattere della selettività; tutto ciò ha generato un'incoerenza. Allo stato attuale, essa sta trovando recenti soluzioni nella giurisprudenza di merito, che ha esteso la falciatura dell'IVA e delle ritenute anche ai soggetti non fallibili che abbiano intrapreso una soluzione al sovraindebitamento, quale interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.

## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

### 3. La transazione fiscale

L'imprenditore agricolo, come disposto dall'art 23, comma 48 della L. n. 211/2011 e dal nuovo art. 182 *ter* della legge fallimentare, può accedere alla transazione fiscale all'interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti per ottenere il pagamento ridotto e dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Dunque, come leggiamo in quest'assunto di Vecchione, «i presupposti affinché tale tipologia di imprenditore possa usufruire dei benefici della transazione fiscale sono costituiti dallo stato di crisi e dalla volontà di proseguire l'attività d'impresa; in assenza di tali requisiti, sarebbero violati i principi di concorrenza e di pari trattamento ed opportunità dei soggetti economici, nonché quello di indisponibilità del credito erariale»<sup>11</sup>. Il segnale che l'estensione della transazione fiscale ai soggetti agricoli raffiguri una deroga è dimostrato dall'inserimento e dalla permanenza della norma fuori dal corpo normativo della legge fallimentare, come a voler esprimere la volontà di mantenere salvo il principio della fallibilità quale fattore discriminante tra soggetti. L'accesso all'istituto della transazione fiscale, da parte di un imprenditore agricolo, non dipende dalla forma di quest'ultimo, poiché è

---

<sup>11</sup> Cfr. VECCHIONE L., *L'impresa agricola tra attività strumentali, commerciali e strumenti di composizione della crisi*, in *il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2014, fasc. 1, pt. 2, p. 7.

## PARTE SECONDA

garantito sia ai soggetti individuali, sia a quelli organizzati in forma societaria, senza che rilevi alcun parametro quantitativo. A questo punto è doverosa una riflessione sull'ammissibilità alla transazione fiscale dell'imprenditore agricolo professionale sotto forma di società agricola a responsabilità limitata: da un lato, tale soggetto dovrebbe essere ammesso alla transazione fiscale riservata agli imprenditori agricoli in ragione della sua natura, dall'altro, ciò comporterebbe l'attribuzione della natura di soggetto non fallibile, entrando a pieno titolo tra le soluzioni offerte alla crisi da sovraindebitamento. Se lo scopo del legislatore era quello di evitare di sottoporre a fallimento attività marginali sotto il punto di vista economico, il mancato utilizzo di parametri dimensionali per stabilire la non fallibilità dell'imprenditore agricolo si tradurrebbe in un privilegio. Sempre in Vecchione, leggiamo che «la legislazione favorevole all'imprenditore agricolo, inizialmente, non sembrava violare la *par condicio creditorum*, in quanto tale soggetto, svolgeva un'attività di autoconsumo e non era solito far ricorso al credito»<sup>12</sup>. Le ragioni del trattamento differenziato tra l'imprenditore agricolo e quello commerciale si fondavano sul rischio ambientale, che andava ad accrescere quello aziendale, nonché sulle conseguenze economiche generate dal dissesto dell'impresa agricola. Fondamentale per definire le modalità di accesso alle

---

<sup>12</sup> Cfr. VECCHIONE L., *Op. cit.* p. 8.

## **Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo**

soluzioni della crisi risulta essere l'accertamento della reale attività esercitata dall'imprenditore: infatti, nel caso in cui si andasse a delineare lo *status* di imprenditore commerciale, allora resterebbe immutata la possibilità di usufruire della transazione fiscale all'interno di un accordo di ristrutturazione ex artt. 182 bis e 182 ter della legge fallimentare; contrariamente, in mancanza dei requisiti stabiliti dall'art. 1 della legge fallimentare, l'imprenditore riconosciuto commerciale potrebbe usufruire esclusivamente delle soluzioni da sovraindebitamento previste dalla L. n. 3/2012. In questo contesto, l'apertura dell'imprenditore agricolo alla transazione fiscale e agli accordi di ristrutturazione dei debiti si contrappone alla disciplina del primo articolo della legge fallimentare, e l'incoerenza è rappresentata dall'estensione all'imprenditore agricolo di piccole dimensioni della possibilità di accedere alla transazione fiscale, istituto ordinariamente riservato a quelli di grandi dimensioni.

Dalla lettura del nuovo testo dell'art. 182 *ter*, si desume che anche l'imprenditore agricolo possa proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi solo attraverso la proposta di transazione fiscale, ad eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea. Certamente, ammettendo la deroga che permette all'imprenditore agricolo di utilizzare la transazione fiscale senza il rispetto dei limiti stabiliti dal primo articolo della legge fallimentare, un istituto pensato a favore di grandi soggetti si applica anche ad un piccolo

## PARTE SECONDA

imprenditore, con conseguenze di ordine fondamentalmente pratico sul versante delle soluzioni alla crisi. Quindi, la L. n. 3/2012 autorizza anche l'imprenditore agricolo ad accedere alle soluzioni da sovraindebitamento a prescindere dai limiti quantitativi, definiti all'interno della legge fallimentare. A questo punto, l'elemento che ammette un'impresa agricola alla transazione fiscale non è più rappresentato dai requisiti dimensionali della stessa, bensì dallo stato di crisi/insolvenza, o da quello di sovraindebitamento.

### 4. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

La possibilità per l'imprenditore agricolo di accedere agli strumenti predisposti dagli artt. 182 *bis* e 182 *ter* della legge fallimentare, lo ha di fatto posto nella stessa posizione degli imprenditori operanti in altri settori più complessi, concedendogli la possibilità di ristrutturare i propri debiti, soprattutto con lo Stato e le banche. Quest'occorrenza è finalizzata ad impedire la paralisi dell'attività, rendendo sempre più volatili le motivazioni su cui si fondava la necessità di esonerare l'imprenditore agricolo dal fallimento. Leggiamo, in Vecchione, che «gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono uno strumento di composizione negoziale della crisi che permette all'imprenditore che ha raggiunto un accordo con i creditori

## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

rappresentati almeno il sessanta per cento dei crediti di essere protetto, dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ed eventualmente sempre ai sensi dell'art. 182 bis, anche nel corso delle trattative, quindi prima della formalizzazione dell'accordo»<sup>13</sup>, e, inoltre, che «il pagamento dei creditori che sono rimasti estranei all'accordo dovrà avvenire entro centoventi giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a tale data, ed entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione. L'omologazione dell'accordo da parte del tribunale avviene sulla base di un'analisi della relazione del professionista allegata all'istanza, previo accertamento della sussistenza dei presupposti dell'accordo»<sup>14</sup>. Dunque, l'estensione dell'istituto in questione all'imprenditore agricolo in stato di crisi permette, sì, a quest'ultimo di beneficiare della possibilità di una dilazione dei termini di pagamento e di una tutela da quelle azioni che possano pregiudicare l'esercizio dell'attività di impresa; d'altra parte, però, tale provvedimento porta anche a delle incongruenze. In primo luogo, l'accordo di ristrutturazione, applicabile un tempo ai soli imprenditori commerciali in possesso dei requisiti dimensionali, sarebbe invece applicabile anche a tutti gli imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni dell'attività svolta; in secondo luogo, i pagamenti e

---

<sup>13</sup> Cfr. VECCHIONE L., *Op. cit.*, p. 5.

<sup>14</sup> Cfr. VECCHIONE L., *Op. cit.*, p. 6.

## PARTE SECONDA

le garanzie presenti negli accordi di risanamento non sarebbero assoggettati ad azione revocatoria, e tale effetto sarebbe del tutto inutile in riferimento all'imprenditore agricolo, poiché non soggetto alle norme sul fallimento. In definitiva, l'unico espediente dell'imprenditore agricolo tale da permettergli di richiedere un accordo di ristrutturazione sarebbe ottenere la tutela dalle azioni cautelari ed esecutive.

### 5. Gli accordi di composizione della crisi con gli altri creditori

Vecchione evidenzia l'importanza di prendere in esame la «possibilità che l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio, possa proporre ai creditori un accordo di *composizione della crisi*»<sup>15</sup>. Questa casistica è considerata una vera e propria procedura concorsuale, regolata dal principio della *par condicio creditorum*, fatte salve le cause legittime di prelazione. La riforma dell'istituto ha creato un vero e proprio concordato riservato a tutti i debitori non fallibili e agli imprenditori commerciali che non superano i limiti dimensionali. L'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti a

---

<sup>15</sup> Cfr. VECCHIONE L., *Op. cit.*, p. 9.



## Strumenti di gestione della crisi per l'imprenditore agricolo

seguito dell'omologazione diventa obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori, nel momento in cui è stata eseguita la pubblicità. Sempre in Vecchione, leggiamo che «le ultime modifiche legislative, se da un lato hanno eliminato la più consistente differenza che esisteva tra l'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* e l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento rendendo nel primo caso possibile la dilazione del pagamento del creditore rimasto estraneo all'accordo, d'altro hanno, con riferimento alla nuova procedura di composizione della crisi, eliminato la categoria dei creditori estranei, dando vita ad un vero e proprio concordato per il creditore non fallibile insolvente»<sup>16</sup>. La legge fallimentare stabilisce l'efficacia degli accordi da sovraindebitamento – i quali, a differenza del caso di accordo di ristrutturazione del debito, producono effetti soltanto con l'omologazione e la pubblicazione – a seguito della mera pubblicazione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso, trattandosi di imprenditori agricoli non fallibili, in quanto tali, l'omologazione risulta influente ai fini dell'esenzione da eventuali azioni revocatorie e dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta e per il riconoscimento della prededuzione nei casi previsti dalla legge.

---

<sup>16</sup> Cfr. VECCHIONE L., *Op. cit.*, p. 10.



# Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

## 1. Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza

### 1. Il cammino verso il Codice della Crisi di Impresa

Il *Codice della Crisi e dell'Insolvenza*<sup>1</sup> con il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 febbraio 2019, salvo alcune disposizioni, non è ancora entrato in vigore. Le ragioni del lungo periodo di incubazione si riconoscono, in primo luogo, nelle grandi novità che il Codice apporta al sistema delle procedure concorsuali e, quindi, all'esigenza che da un lato tutti gli *stakeholder* si impadroniscano dei nuovi principi, dall'altro che le nuove strutture organizzative previste dalla legge possano prendere una forma adeguata; in secondo luogo, l'entrata in vigore è stata posticipata a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti danni alle imprese. Rispetto alla precedente disciplina del 1942, il nuovo Codice ha rappresentato una grande novità: l'attuale quadro normativo, contenuto nel D. Lgs. n. 14 del 2019, si è limitato, salvo per alcune innovazioni di rilievo<sup>2</sup>, a consolidare le soluzioni disciplinari che, in via provvisoria, si erano già affacciate alla recente esperienza nazionale. Dunque, se da un lato le soluzioni provvisorie adottate in precedenza sono diventate definitive, sono state

---

<sup>1</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese: le procedure concorsuali*, pp. 57-60.

<sup>2</sup> Cfr. JANNARELLI A., *La parabola della specialità dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 230-235.

## PARTE TERZA

in ogni caso introdotte ulteriori normative all'interno della disciplina. Riportando, a questo punto, le parole di Bonfante, «il Codice non è il frutto di un'operazione a tavolino di qualche giurista *illuminato*, ma nasce dalla spinta dovuta alle riforme delle procedure concorsuali a livello mondiale ed europeo, figlio a sua volta della globalizzazione dei mercati, con l'obiettivo di creare una convergenza nelle regole e nei principi che governano le procedure concorsuali negli ordinamenti dei vari Stati”<sup>3</sup>. La nuova normativa è frutto della consapevolezza che le insolvenze non costituiscano solo un danno per il ceto creditorio o un ostacolo alla continuità delle imprese, ma rappresentino, più in generale, regole economiche che occorrono per lo sviluppo dei mercati. Il Codice, infatti, trova ispirazione, in aggiunta alle soluzioni già adottate in alcuni ordinamenti europei, anche nelle indicazioni di organismi internazionali quali l'UNCITRAL e la *Banca Mondiale*, nonché nei regolamenti e raccomandazioni dell'Unione Europea, rivolte agli Stati da utilizzare come guida nel realizzare i processi di riforma nei rispettivi diritti concorsuali. In questo ambito, sembrano essere favorite le soluzioni che favoriscono la continuazione dell'attività di impresa, nella convinzione che tale continuità sia non solo la misura più idonea a massimizzare il recupero per i creditori, ma anche il percorso meno influente sul regolare funzionamento del mercato. Le soluzioni stragiudiziali sono

---

<sup>3</sup> Cfr. BONFANTE G., *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, fasc. 8-9, pp. 1943-1945.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

preferite rispetto all'intervento tradizionale di natura giudiziale e si concentrano sugli istituti capaci di rilevare tempestivamente l'insorgere delle crisi di impresa, in una logica di possibile salvataggio della stessa. Il tutto si conclude con la proposta di forme di tutela del debitore "fallito" che, invece di essere sanzionato in modo eccessivo, dovrebbe essere aiutato ad uscire da questa condizione permettendo allo stesso una *seconda chance* anche attraverso un regime di esdebitazione. In conclusione, si è riconosciuta, a livello internazionale prima che nazionale, la necessità di affrontare tutte le possibili manifestazioni di insolvenza, al fine di salvaguardare, anche attraverso misure preventive, le strutture delle imprese con il presupposto che la ripartenza dell'attività sostenga anche i creditori in quanto fattore di stabilità e sviluppo dei mercati.

### 2. Le principali novità del nuovo Codice

Come già detto in precedenza, al centro del sistema italiano di governo delle crisi delle imprese si colloca il complesso normativo portato dal nuovo Codice con il D. Lgs. n. 14/2019, dove sono state largamente rifeuse sia la legge fallimentare del 1942 sia la L. n. 3/2012 sulle procedure di sovraindebitamento<sup>4</sup>. Il Codice non ha

---

<sup>4</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 57-60.

## PARTE TERZA

stabilito nuove norme riguardo la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; tuttavia, la disciplina dell'amministrazione straordinaria è destinata a rimanere direttamente influenzata dalla nuova normativa, non solo riguardo il profilo della competenza, ma anche in relazione all'assetto della procedura ordinaria, che vede il fallimento come elemento costituente di una fase della stessa amministrazione straordinaria. Il Codice, inserendo in un unico testo normativo le discipline delle diverse procedure, ha creato un unico «diritto privato della crisi e dell'insolvenza»<sup>5</sup>, pur mantenendo le procedure differenziate, a seconda dell'attività svolta dal debitore. I principi ispiratori del Codice si occupano dell'esigenza di far emergere con anticipo la crisi imprenditoriale, in modo tale da intervenire con anticipo nel risanamento ed evitare l'insorgere dell'insolvenza; è opportuno, infatti, agire precocemente sulla crisi, favorendo l'inserimento del debitore in soluzioni di ristrutturazione preventiva e di recupero dell'impresa. Tra questi principi, che spiegano le novità aggiunte nel Codice per la gestione dell'insolvenza, troviamo, ad esempio, l'inserimento delle procedure di allerta, che il debitore dovrebbe intraprendere già al manifestarsi di squilibri tra alcuni indici che rilevano uno stato di crisi, al fine di trovare una soluzione con i creditori. Una volta reso inevitabile il

---

<sup>5</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, pp. 303-308.

## **Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola**

percorso giudiziale, occorre dare priorità a proposte che comportino il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché sia funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori. La conseguente procedura di liquidazione giudiziale, ovvero l'equivalente dell'odierna procedura di fallimento, è relegata ad un ruolo residuale solo nei casi in cui non venga proposta un'idonea soluzione alternativa, come, ad esempio, un concordato preventivo con continuità aziendale.

Il Codice ha introdotto, inoltre, un'ulteriore novità: l'accesso unitario a queste procedure. In sostanza, a differenza della selezione implicata dalle vigenti norme, ha affermato che qualunque debitore in crisi o insolvente venga assoggettato ad una procedura unitaria di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, a prescindere dalla finalità perseguita. La norma è applicata indipendentemente dalla natura del debitore; potrà, quindi, trattarsi indifferentemente di un consumatore, di un professionista o di un imprenditore, impegnato in attività di piccole, medie o grandi dimensioni, siano esse di natura commerciale o agricola. La procedura unitaria intrapresa sarà, poi, portata a diramarsi in sentieri alternativi a seconda delle caratteristiche del debitore, del tipo di crisi e degli esiti perseguiti, restando ben distinguibili sia le diramazioni dell'unitaria procedura, applicabili all'imprenditore commerciale di non piccole dimensioni, sia quelle sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, espressamente riservate agli altri

## PARTE TERZA

tipi di debitore. La procedura può restare unitaria anche laddove coinvolga un intero gruppo di società, e può facilmente concludersi con l'esdebitazione del debitore, in condizioni più favorevoli di quelle al momento previste dalla legge fallimentare. Dal punto di vista più strettamente processuale, la riforma ha unito i diversi riti speciali, attualmente sparsi, riguardo le diverse vicende processuali all'interno della legge fallimentare, tra cui la gestione relativa all'insolvenza transfrontaliera contenuta nel reg. 848/2015/UE.

Considerevole risulta la scelta del legislatore di cancellare dal lessico normativo il tradizionale termine «fallimento», la cui carica semantica è capace di evocare connotazioni negative e di discredito personale. Il termine «fallimento» è stato allora sostituito, nei testi normativi, con quello di «liquidazione giudiziale». Il Codice prevede, come impostazione fondamentale, quella di sottoporre ogni categoria di debitore al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza; in questo modo, diventa essenziale l'articolazione delle varie tipologie di debitori, al fine di disciplinare distintamente i diversi esiti possibili riguardo l'apertura di procedure. In primo luogo, si continua ancora a distinguere la nozione di «impresa commerciale» rispetto a quella di «impresa agricola», che rimangono immutate e possono attingere dal Codice civile.

Risalta il trattamento dell'impresa minore, che viene concessa all'imprenditore che dimostri di possedere un profilo dimensionale inferiore a parametri



## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

predeterminati, ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare. Citando Ivone, «a questi parametri che individuano l'area di non fallibilità delle imprese commerciali, e che per diritto comporterebbero l'applicabilità della disciplina sul sovraindebitamento, viene ora ancorata la definizione dell'impresa minore assoggettata alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal CCI»<sup>6</sup>. Venendo a coesistere tale nozione con quella della «piccola impresa» definita dall'art. 2083 c.c., il CCI elimina l'origine di molti dubbi che hanno riguardato la fallibilità o meno della piccola impresa, ovvero l'art. 2221 c.c., che stabilisce come il piccolo imprenditore non sia soggetto alle procedure di fallimento e di concordato preventivo. Inoltre, viene ridefinita ed ampliata, rispetto a quanto previsto dalla L. n. 3/2012, la fattispecie per il consumatore, sempre ai fini dell'applicazione delle procedure della composizione della crisi da sovraindebitamento. In conclusione, si sottolinea come, all'interno del Codice, sulla base di quanto già descritto, siano state introdotte importanti novità per avvicinare la gestione della crisi delle imprese ad un mercato sempre più globalizzato.

---

<sup>6</sup> Cfr. IVONE G., *L'impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce della legge delega n. 155 del 2017*, in *giustiziacivile.com*, 2018, fasc. 1, pp. 3-4.

## PARTE TERZA

### 3. I contenuti riguardanti l'impresa agricola

Riportando, in apertura, un inciso di Carmignani, «l'agricoltura è, come già detto, una attività di impresa che oggi ha il medesimo impatto sul mercato dell'impresa commerciale, ovvero è livellata per giro d'affari, incidenza sui creditori, relazioni con i mercati nazionali e internazionali»<sup>7</sup>. Dal momento che, come leggiamo, l'impresa agricola ha assunto, dunque, un'identità con possibile impatto sul contesto sociale e dei mercati, la persistente sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento e dalle procedure concorsuali sembrerebbe mal giustificata. Riprendendo, sempre, Carmignani: «in questa prospettiva si è mossa la L. del 19 ottobre 2017 n. 155 e il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il cui art. 1, assoggetta al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservatoria o liquidatoria, tenendo conto delle peculiarità oggettive e

---

<sup>7</sup> Cfr. CARMIGNANI S., *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, in *Studi Senesi*, 2019, fasc. 1-2, p.11.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

soggettive»<sup>8</sup>. Leggiamo che lo scopo della legge e del decreto legislativo sia quello di dare priorità alla continuità aziendale, anche affidando l'azienda ad un altro imprenditore, introducendo procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, al fine di incentivarne l'insorgenza anticipata e favorire lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Il decreto legislativo realizza ciò che la richiamata dottrina commercialistica evidenziava, ovvero l'equiparazione, sul piano degli effetti, dell'impresa agricola a quella commerciale. La L. n. 155/2017 e il D. Lgs. 14/2019 sembrano segnare la fine di quel «privilegio mostruoso e incomprensibile», sopravvissuto ai molteplici interventi che hanno trasformato il volto negli anni delle procedure concorsuali. Dunque, pur avendo essi eliminato ogni distinzione tra insolvenze, siano esse civili, commerciali o agricole, è opportuno, in ogni caso, fare delle considerazioni sulla presunta cessazione del privilegio riservato all'impresa agricola dalla vigente legge fallimentare, senza scendere a conclusioni affrettate. *In primis*, pur nel mutato contesto entro cui l'impresa agricola si muove, considerando l'importanza del settore economico, dell'entità dei giri d'affari, del pregiudizio per i creditori e dell'eventuale dissesto dell'economia, l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali sembra non aver perso alcuna giustificazione, poiché l'esistenza di specificità economiche

---

<sup>8</sup> Cfr. CARMIGNANI S., *Op. cit.*, pp. 12-13.

## PARTE TERZA

dell'agricoltura rispetto all'industria sorregge l'esonero dell'imprenditore agricolo dal fallimento; tuttavia, la considerazione del solo versante produttivo potrebbe indurre a ritenere ormai tramontata l'epoca della differenziazione tra imprese. In secondo luogo, sempre a proposito della cessazione del privilegio riservato all'impresa agricola dalla vigente legge fallimentare, notiamo che da un lato essa presuppone l'eguaglianza sull'assoggettamento alle procedure di gestione della crisi, dall'altro non sembra cancellare le diversità ma, piuttosto, valorizzarle nel momento della scelta della procedura. È importante chiedersi se tale persistente diversità di trattamento costituisca davvero un privilegio riservato dal legislatore all'imprenditore agricolo.

La sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento va a consegnare l'insolvenza del soggetto economico alle aggressioni individuali dei creditori. Tuttavia, come abbiamo modo di leggere in Carmignani, «nella disciplina della crisi dell'impresa, il legislatore ha inteso privilegiare l'imprenditore agricolo, rispetto a quello commerciale, sottraendolo al regime del concorso, ovvero allo spossamento dei beni ed alla procedura di liquidazione dell'attività, sottraendo l'imprenditore agricolo in difficoltà alle procedure esecutive individuali promosse dai singoli creditori»<sup>9</sup>. Il legislatore ha, dunque, inteso privilegiare l'imprenditore,

---

<sup>9</sup> Cfr. CARMIGNANI S., *Op. cit.*, p. 14.

## **Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola**

in questo caso agricolo, e per comprendere questo gesto è opportuno porre l'accento sul valore dell'impresa agricola, in quanto portatrice di un insieme di principi, da non disperdere, che esulano dalla rilevanza economica dell'attività, e che hanno portata collettiva, passando dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza alimentare. La conservazione di questo dato aspetto deve essere affidata non tanto alla sottrazione alle procedure concorsuali quanto, piuttosto, a misure orientate ad evitare che l'esposizione alle azioni esecutive individuali renda gli effetti dell'insolvenza pari a quelli derivanti dal fallimento. In conclusione, se il privilegio riservato all'imprenditore agricolo può essere compreso e giustificato in un'ottica di favore verso un'attività economicamente diversa e più fragile rispetto a quella commerciale, tale favore dovrebbe anche indurre a rivedere i termini della tradizionale estraneità dell'impresa agricola alle procedure concorsuali; non sempre, e non tutte, risultano essere strumento di pregiudizio per l'integrità dell'impresa, anzi alcune sono strumento di sottrazione all'aggressione individuale dei creditori.

## PARTE TERZA

### 4. Le possibili criticità della normativa

Per quanto riguarda le possibili criticità del Codice, non vi è dubbio che proprio in ragione della complessità dei temi esposti potrebbero sorgere problemi di adattabilità o meno delle varie norme alla realtà socioeconomica sottostante. Non è detto che anche gli istituti dotati, sulla carta, di una disciplina giuridicamente adeguata sul piano formale, siano in grado, alla prova dei fatti, di raggiungere gli obiettivi prefissati. Riportando Bonfante, «a questo riguardo non resta quindi che attendere l'entrata in vigore del Codice, nella speranza che, in seguito, non si faccia troppo uso di provvedimenti correttivi»<sup>10</sup>.

Un altro motivo di possibili criticità, con i relativi rischi di, in questo caso, incostituzionalità, è dato dalle disposizioni del Codice non in linea con i principi della legge delega. In particolare, si nota come «non sia stata attuata la previsione della legge delega secondo cui la competenza a trattare le procedure concorsuali relative alle imprese commerciali sopra la soglia dell'art. 1 della legge fallimentare dovesse essere attribuita ai tribunali delle sezioni specializzate in tema di impresa, mentre, per le procedure di sovraindebitamento la competenza era ripartita fra i tribunali esistenti nel territorio»<sup>11</sup>. Al contrario, viene confermata da un lato la

---

<sup>10</sup> Cfr. BONFANTE G., *Op. cit.*, p. 1946.

<sup>11</sup> Cfr. BONFANTE G., *Op. cit.*, p. 1947.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

competenza dei tribunali delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle cause derivanti da amministrazioni straordinarie, dall'altro viene mantenuta la capacità in capo ai tribunali circondariali, sia per le imprese commerciali che per i debitori sottoposti alla procedura di sovraindebitamento, a procedure riguardanti i gruppi di imprese di maggiori dimensioni. Altra mancata attuazione della legge delega riguarda la liquidazione coatta amministrativa, che, nel limitare tali procedure a determinati soggetti, superava per le cooperative la possibilità di accedere al doppio binario fra fallimento e liquidazione coatta secondo il criterio di prevenzione. Il D. Lgs. n. 14/2019 non ha accolto questa indicazione.

Oltre ai casi evidenziati del tema della mancata attuazione della legge delega, viene segnalata l'inadeguatezza degli organici dei giudici addetti alla materia concorsuale degli uffici giudiziari. L'istituto che più di tutti ha destato dei dubbi per quanto concerne la loro applicazione, è sicuramente quello dell'utilizzo delle misure di allerta. Il Governo, infatti, ha disciplinato l'introduzione di queste procedure – di natura non giudiziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e a favorire lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori – mediante l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Questo protocollo è. Questa procedura appena descritta verrà attuata. A tal proposito, le critiche più frequenti si sono concentrate sull'eccessiva

## PARTE TERZA

burocratizzazione della procedura, insieme all'inserimento di indicatori e indici di carattere quantitativo per stabilire quando sorgesse l'obbligo di segnalazione della crisi. Quindi, il rischio è che non venga rispettata la necessaria confidenzialità della procedura, e non solo: infatti, se si considera che, in caso di esito negativo della composizione assistita della crisi, occorre dare notizia al Pubblico Ministero, sorge il dubbio che questo istituto, al di là delle sue prospettive di salvaguardia dell'impresa in crisi, corra il rischio di diventare un puro strumento di accompagnamento tempestivo alle procedure di insolvenza. In definitiva, le criticità descritte riguardano in modo incidentale anche la modifica della disciplina dell'imprenditore agricolo, poiché esso è uno dei pilastri ai quali la normativa si riferisce.



# Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

## 2. Le novità in materia di sovraindebitamento

### 1. Il presupposto oggettivo e soggettivo dell'ammissibilità alla procedura

Procediamo con l'analisi della disciplina positiva delle nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, così come ridisegnate dalla L. n. 155/2017 e, soprattutto, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella versione ultimamente approvata. Seguendo una scansione tradizionale, l'indagine analizzerà i presupposti, soggettivo e oggettivo, di ammissione agli strumenti in esame.

Iniziando dal «presupposto soggettivo»<sup>12</sup> di accesso alle procedure in esame, l'art. 65 CCI, dedicato all'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individua quali soggetti possano accedere a questi strumenti. A tal riguardo, sono necessarie alcune considerazioni di ordine generale sulla tecnica normativa adottata dal legislatore delegato. La scelta di affidare la determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (PCC) alla disposizione che ne

---

<sup>12</sup> Cfr. BARONCINI V., *Le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 404-407.

## PARTE TERZA

definisce il presupposto oggettivo, infatti, appare già di per sé discutibile. Tuttavia, nell'art. 2 del CCI, vengono individuati i soggetti ammessi a usufruire delle PCC, ovvero il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start-up* innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La prima impressione è quella di assistere ad una sorta di passaggio dalla definizione puramente in negativo oggi vigente, a una definizione che almeno in parte è positiva, in quanto connotata da una espressa menzione dedicata a specifiche figure. Tuttavia, la disposizione di chiusura della norma, che individua i soggetti che possono avere accesso alle PCC, si presta a sollevare qualche criticità. In particolare, può portare a chiedersi se l'assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo, o la possibilità di ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti, costituisca, nell'ambito del nuovo CCI, circostanza ostativa all'accesso a una PCC. Tale questione, in realtà, costituisce un falso problema, in quanto vi è sostanziale coincidenza tra i soggetti ammessi agli strumenti da ultimo menzionati, e quelli assoggettabili a liquidazione giudiziale. Nell'ambito dei soggetti ammessi ad usufruire delle PCC, una posizione importante è svolta dall'imprenditore che svolge attività agricola. Il nuovo Codice, a differenza dell'attuale art. 1 della legge fallimentare, non fa più riferimento all'identificazione

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

delle entità da assoggettare o meno alle procedure concorsuali tradizionali. Se a ciò non si accompagnasse l'espressa menzione dell'imprenditore agricolo all'interno del CCI, ne deriverebbe l'attrazione dell'impresa agricola al medesimo regime vigente dell'impresa commerciale, con la conseguenza che gli strumenti concorsuali ad essa riservati non sarebbero più soltanto le PCC, ma si dovrebbe procedere a valutare i requisiti dimensionali, in quanto, nell'ambito delle PCC, possono essere ricondotte solo le imprese agricole minori. Questa era la posizione assunta dalla prima bozza di CCI; tuttavia, in seguito, la scelta è stata rinnegata con la stesura della seconda versione, con conseguente ritorno all'esclusione dell'impresa agricola dalla possibilità di accesso a liquidazione giudiziale e concordato preventivo, a prescindere dalle soglie dimensionali.

Di seguito, si analizza il «presupposto oggettivo»<sup>13</sup> di ammissione alle PCC, che, anche nell'ambito del nuovo CCI, viene identificato nella situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore. Ai sensi della nuova normativa, costituisce sovraindebitamento uno stato di crisi o di insolvenza in cui versa uno dei soggetti identificati quali aventi diritto all'accesso a una PCC. Tale novità è destinata ad avere riflessi anche di natura sostanziale; infatti, l'attuale nozione di sovraindebitamento viene generalmente fatta coincidere con quella di insolvenza,

---

<sup>13</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 409-410.

## PARTE TERZA

con la conseguenza per cui, nell'ambito della rinnovata disciplina, la nozione di sovraindebitamento risulterà senz'altro ampliata, sino a comprendervi anche lo stato di crisi. In questo modo, da un lato si elimina il ricorso ad una nozione autonoma e inedita all'ordinamento concorsuale, dall'altro la nuova nozione si rivela maggiormente funzionale alla natura stessa delle PCC, che comprendono anche procedure di recupero dell'attività tradizionalmente legate alla ricorrenza di uno stato di crisi.

### 2. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Tra gli obiettivi principali del Codice vi è quello di concedere alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e continuare così l'attività. Il CCI impone sia al singolo imprenditore sia a quello collettivo l'assunzione di misure o di assetti organizzativi adeguati, capaci di consentire una rilevazione tempestiva dello stato di crisi e l'adozione delle iniziative necessarie per la risoluzione. Prima ancora del verificarsi di uno stato di insolvenza, assume, quindi, rilevanza normativa lo stato di crisi, ovvero quello stato di «difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore», che per le imprese si manifesta come «inadeguatezza dei flussi di cassa

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»<sup>14</sup>. Nel caso di una tale probabilità, si impone ad ogni imprenditore un obbligo di adeguata e tempestiva reazione per prevenire che la crisi si trasformi in una vera e propria insolvenza. Riportando, di nuovo, Cian, «per la maggior parte delle imprese agricole o minori, il CCI favorisce la pronta rilevazione dello stato di crisi attraverso il ricorso ad appositi *indicatori della crisi*»<sup>15</sup>. Questi «indicatori» sono indici e coefficienti che dovranno essere elaborati, a seconda delle diverse tipologie di imprese, da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e il loro scopo è quello di evidenziare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario capaci di pregiudicare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale nel breve termine. Le singole imprese potrebbero adottare, in alternativa a tali indicatori, altri indici che ritengano più opportuni in base alle loro specifiche caratteristiche, purché venga attestato da parte di un professionista indipendente e segnalato nella nota integrativa del bilancio. Una volta rilevato, tramite tali indici o anche sulla base di ulteriori evidenze, uno stato di crisi, si presenta per qualunque imprenditore il dovere di adeguata reazione. Gli strumenti per fronteggiare la crisi possono essere molteplici, come, ad esempio, la dismissione di un ramo d'azienda o la rinegoziazione del debito nei confronti dei

---

<sup>14</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, p. 310.

<sup>15</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, p. 311.

## PARTE TERZA

fornitori. Per la maggior parte delle imprese, tra cui quelle agricole, viene incentivata la possibilità di accesso ad apposite procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, gestite dagli *organismi di composizione della crisi di impresa* (OCRI) costituiti presso ciascuna Camera di Commercio.

Alla rilevazione della crisi e al ricorso a tali procedure sono funzionali gli obblighi di segnalazione imposti agli *organi di controllo societari* e ai *creditori pubblici qualificati*; per quanto riguarda questi, come possiamo leggere in Cian, «i primi saranno tenuti a verificare che l'organo amministrativo della società valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, l'equilibrio finanziario e l'andamento gestionale della società, segnalandogli tempestivamente ogni fondato indizio di crisi; i secondi saranno tenuti ad avvisare il debitore ogni qual volta la sua esposizione debitoria, verso lo stesso creditore pubblico, sia divenuta di importo rilevante; entrambi saranno tenuti, in caso di mancata reazione del debitore, a rivolgere la segnalazione direttamente all'OCRI»<sup>16</sup>. Quest'ultimo, dunque, sollecitato dalla segnalazione, ascolta il debitore, e, tramite un collegio di tre esperti indipendenti, lo assiste nell'individuazione di possibili misure per porre rimedio alla crisi; eventualmente, lo aiuta anche nella ricerca di una soluzione negoziata e concordata con i creditori tramite un procedimento di composizione

---

<sup>16</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, p. 312.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

assistita della crisi, che avrà le caratteristiche della riservatezza e confidenzialità e dovrà concludersi entro tre mesi.

Il procedimento di composizione assistita della crisi sarà incentivato dalla possibilità, per il debitore, di chiedere al tribunale le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. In caso di esito positivo, il procedimento dovrebbe condurre alla conclusione di un accordo scritto con i creditori, che sarà incentivato assicurando l'esenzione da un'eventuale azione revocatoria. L'accordo resterà depositato presso l'OCRI, ma potrà essere pubblicato presso il registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati. Se, invece, il debitore non adotterà alcuna opportuna misura, o il procedimento di composizione assistita non porterà alla conclusione di un accordo con i creditori, l'esito dovrà essere quello dell'accesso ad una vera e propria procedura concorsuale. In conclusione, tramite le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, si cerca di sostenere l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento ad uscire da questa *impasse* senza l'ausilio di procedure fallimentari.

## PARTE TERZA

### 3. L'applicabilità degli strumenti di allerta all'impresa agricola

Come già detto, i nuovi strumenti di allerta, disciplinati nel nuovo CCI, si applicano anche nei riguardi dell'impresa agricola<sup>17</sup>. L'operatività delle procedure di allerta esclude unicamente le società, quotate in borsa o in un altro mercato regolamentato, e le grandi imprese, come definite dalla normativa dell'Unione Europea, con la conseguenza che le imprese agricole possono essere assoggettate senza alcun problema a tali misure. L'organo chiamato per primo a intervenire nella procedura, tra quelli citati in precedenza, è l'OCRI, che è competente in materia di allerta, ossia alla raccolta della segnalazione degli indici di crisi; una volta che il referente dell'OCRI ha verificato che si tratti di impresa agricola, si convoca il debitore per la prosecuzione della procedura davanti all'organismo di composizione della crisi (OCC), che ha appunto il compito di gestire questa fase. Per il resto, anche per l'imprenditore agricolo in crisi le misure di allerta si presentano come strumenti estremamente flessibili, idonei a condurre il debitore a vari esiti. La stipulazione di un accordo di composizione della crisi produrrà gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento, con la differenza che il debitore

---

<sup>17</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 411-412.



## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

potrà conferire l'incarico al medesimo gestore della crisi che già lo ha assistito durante la precedente procedura.

### 4. Il procedimento di regolazione della crisi

Riportando, in apertura, un estratto da Cian, «Conclusa invano la fase in cui sia possibile accedere alle procedure di allerta, l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza o il debitore in stato di sovraindebitamento possono accedere alle *procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*»<sup>18</sup>. L'accesso alle procedure descritte sarebbe dovuto avvenire sulla base di un procedimento unico, volto ad accertare lo stato di crisi o di insolvenza; invece, nella disciplina dettata dal CCI si ritrovano, inevitabilmente, distinzioni legate alla natura del debitore, al presupposto oggettivo e l'indicazione di un diverso tipo di procedura da effettuare. Il testo normativo, che deve tener conto di tali differenze, non può evitare di dettare norme riferite esclusivamente all'accesso a questa o a quella procedura. Anche la domanda di accesso alla procedura non potrà essere generica e restare insensibile alla natura del debitore che la proponga. Un discorso più articolato va svolto per le misure protettive<sup>19</sup>, previste a vantaggio del patrimonio

---

<sup>18</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, p. 313.

<sup>19</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 414-416.

## PARTE TERZA

del debitore commerciale non piccolo, richiedente l'ammissione a una delle procedure. La prima norma di rilievo prevede, a carico dei creditori concorrenti, il divieto di acquisto di nuovi diritti di prelazione e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Si tratta di evitare che iniziative giudiziali di terzi possano compromettere lo svolgimento delle trattative volte ad una regolazione concordata della crisi con tutti i creditori, o, comunque, la prosecuzione dell'attività di impresa, dalla quale, eventualmente, trarre i flussi attraverso cui si propone di soddisfare i creditori. Le misure cautelari<sup>20</sup>, invece, sono richiedibili anche nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, e rispondono all'esigenza, soprattutto dei creditori, di garantire la tutela del patrimonio e dell'impresa del debitore attraverso provvedimenti giudiziali cautelari più idonei. Le parti legittimate possono essere creditori, organo di controllo o di vigilanza; il giudice è incaricato di proporre misure cautelari idonee al superamento dello stato di crisi, a seconda della tipologia di impresa. La versione del CCI impone ai creditori concorrenti il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nella

---

<sup>20</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, pp. 316-317.

## **Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola**

procedura. A tutto questo, si aggiunge la possibilità, per il debitore, di richiedere la concessione di misure temporanee per accedere alla procedura, che poi verranno confermate con l'effettiva apertura. In conclusione, sia le misure protettive che le misure cautelari potranno essere modificate o revocate in ogni momento dal tribunale, in caso di atti di frode da parte del debitore o quando l'attività intrapresa dal debitore si riveli inadatta ad assicurare la finalità del procedimento.

## PARTE TERZA

### 3. Le procedure utilizzabili dall'imprenditore agricolo per gestire la crisi

#### 1. Il concordato minore

Per una trattazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'imprenditore agricolo è opportuno partire dall'analisi del concordato minore<sup>21</sup>, modello più elaborato e completo della disciplina, che prende il posto occupato, nel sistema della L. n. 3/2012, dall'accordo con i creditori. Il nome dato alla procedura è aderente alla reale natura dell'istituto che, già in vigore nella precedente disciplina, presentava diverse similitudini con il concordato preventivo. Il concordato minore è una procedura concorsuale giudiziale a carattere volontario, dal momento che può aprirsi soltanto su richiesta dello stesso debitore. Come nel concordato preventivo, anche quello minore cerca di prevenire l'apertura della procedura liquidatoria, e si caratterizza per la presenza di due elementi imprescindibili; da un lato, vi è l'accordo tra la maggioranza dei creditori ed il debitore, con il quale i primi accettano la proposta di sistemazione dell'esposizione debitoria richiesta dal secondo, dall'altro, c'è l'intervento istituzionale degli organi della procedura, che anche in questo caso è

---

<sup>21</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 421-424.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

volto a garantire la regolarità dell'*iter* concordatario e giustifica l'estensione dell'efficacia dell'accordo nei confronti dei creditori non assenzienti. Anche il concordato minore insegue l'obiettivo del massimo soddisfacimento dei creditori, e deve rappresentare un'alternativa conveniente rispetto alla liquidazione controllata. La relazione dell'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve essere allegata alla domanda del debitore, valuta la completezza e attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. D'altra parte, il Codice considera il concordato minore come un beneficio per il debitore, tanto che lo stesso non può accedere o se ha già usufruito dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, o se ne ha beneficiato già per due volte, o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nel concordato minore vale il principio della continuità dell'attività. Infatti, i debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale e professionale. Nell'ipotesi residuale di concordato minore liquidatorio, si può proporre esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. L'opzione legislativa di condizionare l'uso del concordato minore liquidatorio rischia di non favorire soluzioni teoricamente convenienti per i creditori. Ci si

## PARTE TERZA

potrebbe chiedere per quale ragione non dovrebbe essere possibile presentare una proposta di concordato a contenuto liquidatorio che, rispetto alla liquidazione controllata, sia addirittura vantaggiosa per i creditori seppur in misura non apprezzabile. La «proposta di concordato minore»<sup>22</sup> ha contenuto libero, deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. È inoltre possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, purché il pagamento avvenga in misura non inferiore a quella realizzabile. L'ampia autonomia riconosciuta al debitore consente la possibilità di proporre riduzioni dei debiti e dilazioni nei pagamenti senza alcuna limitazione, inoltre, è possibile proporre operazioni straordinarie e prevedere nella proposta la divisione dei creditori in classi, con trattamenti differenziati tra loro.

Nel concordato minore, il piano, a differenza di quanto stabilito per il concordato preventivo, non deve necessariamente essere attestato dal professionista, ma l'attestazione deve essere concessa dall'OCC. Il soggetto a cui compete predisporre la domanda, la proposta ed il piano è il debitore, ma è probabile che

---

<sup>22</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 615-618.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

si faccia coadiuvare dall'OCC. Il debitore, come già detto, presenta la domanda di ammissione al concordato minore tramite l'OCC e deve allegare alla domanda il piano con i bilanci, una relazione aggiornata sulla situazione economica e l'elenco di tutti i creditori. Inoltre, deve depositare anche la relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, l'indicazione dei costi della procedura, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori e l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi. La relazione particolareggiata dell'OCC è rivolta essenzialmente ai creditori, che sono chiamati a giudicare la proposta presentata dal debitore e le uniche condizioni di inammissibilità della domanda, che sono la mancanza della relazione o degli altri documenti, il superamento delle soglie dimensionali e, come già anticipato, il fatto che il debitore abbia beneficiato dell'esdebitazione per due volte o nei cinque anni precedenti. Gli «effetti dell'ammissione alla procedura»<sup>23</sup> nei confronti del debitore sono di tipo patrimoniale, ovvero il debitore ammesso alla procedura subisce il cosiddetto «spossessamento attenuato». In particolare, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del

---

<sup>23</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 619-621.

## PARTE TERZA

giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori, e possono condurre, qualora valutati come atti di frode, alla revoca dell'ammissione al concordato minore e all'apertura della liquidazione controllata. Gli effetti dell'ammissione al concordato minore che ricadono sul creditore sono la scadenza anticipata dei crediti, la trasformazione dei crediti non pecuniari in valori monetari e, soprattutto, il blocco delle azioni esecutive individuali. Attraverso queste ultime, il giudice, su istanza del debitore, dispone che «fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azione esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»<sup>24</sup>. Dopo questa fase, abbiamo lo «svolgimento della procedura»<sup>25</sup>, dove il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione a tutti i creditori assegnando loro un termine entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di dissenso alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Tuttavia, non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta, tra cui i creditori privilegiati destinati ad essere soddisfatti

---

<sup>24</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, p. 620.

<sup>25</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 622-627.



## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

integralmente, mentre in caso vengano soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografi per la parte residua del credito. Diversamente da quanto previsto dal concordato preventivo, il silenzio dei creditori vale come assenso, e ciò permette di raggiungere più facilmente la maggioranza per l'approvazione del piano. Se la proposta raggiunge la maggioranza stabilita dalla legge, si apre la fase di omologazione, nella quale il giudice, verificati l'ammissibilità giuridica, la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della maggioranza, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e la sua trascrizione. Infine, abbiamo la fase di esecuzione, dove è l'OCC ad avere il compito di vigilare sull'esatto adempimento del concordato, risolvere le eventuali difficoltà e, se necessario, sottoporle al giudice. Per concludere, si può affermare che la struttura del concordato minore risulti adeguata ed efficiente per la gestione della crisi dell'imprenditore agricolo, poiché, anche attraverso l'OCC, si accompagna lo stesso nell'esecuzione del piano.

## PARTE TERZA

### 2. La liquidazione controllata

Il microsistema delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento si chiude con la «liquidazione controllata»<sup>26</sup>. In termini generali possiamo dire che la liquidazione controllata risulta molto simile alla liquidazione giudiziale, come il concordato minore lo è al concordato preventivo. La liquidazione controllata è una procedura concorsuale che coinvolge l'intero patrimonio pignorabile del debitore, che, dal momento dell'apertura, viene amministrato dal liquidatore, ai fini della sua liquidazione e successiva ripartizione ai creditori. Gli effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura determinano il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, nonché l'impossibilità della costituzione di cause legittime di prelazione. La funzione da riconoscere alla procedura di liquidazione controllata rimane quella tipica di tutte le procedure concorsuali, ovvero il massimo soddisfacimento dei creditori. Essa consiste, essenzialmente, nella procedura concorsuale non negoziale, che prevede la cristallizzazione del patrimonio del debitore e l'attribuzione della gestione ad un soggetto neutro, e il suo scopo non consiste nel risanamento della situazione economico-finanziaria del debitore. Si tratta di caratteristiche che inducono a ritenere sicuramente

---

<sup>26</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 424-428.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

applicabili alla procedura le regole ed i principi che, in quanto funzionali, si ritrovano in tutte le procedure collettive dello stesso genere e, *in primis*, nella liquidazione giudiziale. All'«apertura della procedura»<sup>27</sup> di liquidazione del patrimonio del debitore si può giungere attraverso due percorsi alternativi; il primo parte dalla domanda di liquidazione presentata dai soggetti legittimati e culmina con la sentenza di apertura, mentre il secondo approda all'apertura a seguito della conversione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, o di un concordato minore, non andati a buon fine. L'istanza per l'apertura della liquidazione controllata può essere presentata da una pluralità di soggetti, tra i quali il debitore, i suoi creditori o dal pubblico ministero. La disciplina del procedimento di apertura varia in base al soggetto che presenta l'istanza. Nel caso in cui la domanda è proposta dai creditori o dal pubblico ministero, è consentito al debitore congelare l'iniziativa dei legittimati attraverso il deposito di un'istanza di accesso al piano del consumatore o al concordato minore, invece, in caso di domanda effettuata dal debitore, alla procedura di apertura è possibile giungervi anche attraverso l'esito negativo di un procedimento di composizione assistita della crisi. Il tribunale competente a conoscere la domanda di apertura della liquidazione controllata è quello nella cui circoscrizione il debitore ha il

---

<sup>27</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 632-638.

## PARTE TERZA

centro dei suoi interessi. Verificata la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, dello stato di debitore sottratto alle procedure concorsuali tradizionali, ed accertata l'inesistenza di domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi, il giudice, con sentenza, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. Con la sentenza di apertura il tribunale dà inizio alla procedura<sup>28</sup> nominando il giudice delegato e il liquidatore, e ordina al debitore di depositare i bilanci e gli altri documenti richiesti, e dispone la consegna dei beni che fanno parte del patrimonio di liquidazione. Anche la liquidazione controllata presenta un apparato che si sostituisce al debitore nella gestione del suo patrimonio e che deve operare nell'interesse di cui è portatrice la massa dei creditori. Il tribunale che ha aperto la procedura è competente a conoscere tutte le azioni ed ha il compito di nomina del giudice delegato, che ha il dovere di formare lo stato passivo, e del liquidatore, a cui attribuisce l'amministrazione dei beni e il compito di presentare il rendiconto di gestione. L'ultima componente dell'apparato è l'OCC, le cui funzioni assegnategli dalla legge sono alquanto limitate e soprattutto esterne alla procedura. L'apertura della liquidazione controllata comporta automaticamente lo spossessamento del debitore. Questo provoca la perdita, da parte del debitore, del potere di disporre e amministrare il

---

<sup>28</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 642-647.

## Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola

proprio patrimonio; potere che viene assunto dal liquidatore, premesso che la titolarità dei beni rimanga in capo al debitore. Lo spossessamento determina anche l'effetto della perdita della legittimazione processuale del debitore nelle controversie a carattere patrimoniale, relative a beni e rapporti compresi nel patrimonio liquidabile. Per quanto riguarda gli effetti della procedura nei confronti dei creditori<sup>29</sup>, l'ammissione alla procedura di liquidazione blocca l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali, contribuendo, così, alla cristallizzazione del patrimonio del debitore.

Terminata la trattazione degli effetti, si possono analizzare le fasi attraverso cui la procedura si snoda. La prima prende avvio con l'accertamento del passivo a cura del liquidatore. Le domande di ammissione al passivo presentate dai creditori vengono ricevute ed esaminate dal liquidatore che si occupa della predisposizione di un progetto di stato passivo. La seconda fase della liquidazione dell'attivo inizia con la redazione, da parte del liquidatore, dell'inventario. Successivamente, elabora un programma con termini e modalità di esecuzione, che deve essere depositato in cancelleria. Una volta acquisita la massa attiva, si provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione. La chiusura della procedura<sup>30</sup> avviene attraverso il decreto del giudice,

---

<sup>29</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, pp. 638-642.

<sup>30</sup> Cfr. NIGRO A., VATTERMOLI D., *Op. cit.*, p. 647.

## PARTE TERZA

a cui può essere aggiunta un'altra fase, seppur eventuale ed esterna alla procedura, quella dell'esdebitazione, attraverso cui il debitore viene liberato dai debiti che non sono stati soddisfatti dalla chiusura della procedura concorsuale. Riassumendo, la liquidazione controllata si occupa di una disciplina volta a favorire l'imprenditore agricolo, e, rispetto al vecchio istituto del fallimento, denominato oggi liquidazione giudiziale, ha l'obiettivo di condurre all'esdebitazione il debitore in stato di crisi.

### 3. L'esdebitazione

Nelle procedure concorsuali di natura liquidatoria, la liberazione del debitore dai debiti residui e non pagati è subordinata a un successivo provvedimento di *esdebitazione*<sup>31</sup>. La rinnovata disciplina prevede che l'esdebitazione operi di diritto, ossia che il relativo effetto si produca senza la necessità per il debitore di presentare apposita istanza. Nel caso della liquidazione controllata, in cui mancano del tutto profili negoziali, l'esdebitazione, quale «inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella procedura»<sup>32</sup>, opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura, o anche a prescindere da tale provvedimento, decorsi

---

<sup>31</sup> Cfr. BARONCINI V., *Op. cit.*, pp. 428-429.

<sup>32</sup> Cfr. CIAN M., *Op. cit.*, p. 344.

## **Nuova normativa per la crisi dell'impresa agricola**

tre anni dall'apertura. L'esdebitazione sarà dichiarata con decreto motivato dal tribunale, chiamato soltanto a verificare l'assenza di eventuali cause ostative, in particolar modo facendo riferimento alla condanna per reati di bancarotta fraudolenta e altri atti previsti dal Codice. Dunque, il tribunale dichiarerà con decreto che nessun effetto si è prodotto a vantaggio del debitore. La norma appare, ovviamente, orientata a favore del debitore per almeno due motivi: dapprima, l'effetto dell'esdebitazione e la pronuncia del relativo provvedimento dichiarativo sono automatici e non subordinati all'attivazione del debitore; poi, le cause ostative e le condizioni richieste ai fini del prodursi di tale effetto sono fortemente ridotte. È ormai opinione condivisa che questa procedura di liberazione dai debiti consista nell'agevolare il recupero di un soggetto produttivo di reddito e lavoro, il cui reinserimento nel tessuto economico produrrebbe effetti benefici non soltanto sul piano personale, ma anche a livello macroeconomico, ed il cui costo viene sopportato dai creditori anteriori alla concessione del beneficio, a vantaggio dei creditori futuri.





## Conclusioni

L'analisi sulla crisi dell'imprenditore agricolo si è svolta attraverso l'indagine temporale di tutti i cambiamenti normativi che, a partire dal Codice di commercio del 1882, hanno interessato questa categoria, fino ad arrivare al nuovo Codice della Crisi di Impresa. La scelta di seguire questo ordine cronologico è volta a evidenziare le differenze che, a seconda del periodo storico attraversato, si sono succedute nel corso delle modifiche della disciplina.

Nella prima parte, si è evidenziato *in primis* il considerevole mutamento delle norme riguardo la corretta individuazione della tipologia di impresa agricola. In seguito, si è sottolineato che la riforma dell'art. 2135 c.c. da un lato non abbia effettivamente elencato le attività da assoggettare a questa disciplina, dall'altro abbia comportato un notevole aumento del numero delle imprese agricole, inglobate attività economiche più complesse sotto il punto di vista economico, che, in caso di fallimento, avrebbero potuto recare maggiori danni ai creditori.

Dalle analisi effettuate, si è evinto che l'aumento delle imprese e della loro complessità si coniugasse in malo modo con la disciplina dell'esenzione dal fallimento, concessa agli appartenenti alla categoria dell'imprenditore agricolo. Dunque, si è notato come l'aumento delle attività considerate come agricole, insieme alla crescita delle loro dimensioni economiche, contrasti la disciplina che esonera l'imprenditore agricolo dal fallimento, rendendolo un privilegio incomprensibile.

Nella seconda parte si è seguita ed analizzata l'ipotesi che l'esenzione dal fallimento per le imprese agricole sia ormai qualcosa di ingiustificato, e come si cerchi di arginare questo privilegio assoggettando gli imprenditori esenti dal fallimento alle procedure da sovraindebitamento. Si è detto che questi nuovi strumenti di composizione della crisi siano stati un primo passo in avanti per una gestione della stessa nei soggetti non fallibili diversa dalle esecuzioni individuali.

Nell'ultima parte, si è introdotto il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, con particolare riferimento alle novità e possibili criticità della normativa avente come obiettivo principale quello della continuità produttiva aziendale, sottoponendo preventivamente ogni debitore ad una specifica procedura. Si sono posti in evidenza gli obiettivi di questa riforma, ovvero l'essere volta a disciplinare le crisi in modo totalmente diverso rispetto al passato, nel tentativo di anticipare il più

possibile l'insorgere dello stato di crisi o di insolvenza, per poter offrire la possibilità all'imprenditore di correggere i propri errori.

Dal lavoro e dalle analisi effettuate è emerso che la disciplina sulla crisi dell'impresa agricola necessita, sì, di una risistemazione organica, ma anche che, in via generale, le nuove norme sulla gestione anticipata della crisi si sono rilevate efficaci e coerenti.

Si auspica, in chiusura, che il tempo guadagnato dallo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa, determinato dall'emergenza COVID-19, possa essere impiegato per elaborare un modello per le procedure di allerta maggiormente performante per le caratteristiche delle imprese agricole.





# BIBLIOGRAFIA

## LIBRI DI UNO O PIÙ AUTORI

CIAN M., *diritto commerciale: diritto della crisi d'impresa*, vol. 2, Torino, Giappichelli, 2018

NIGRO A., VATTERMOLI D., *diritto della crisi delle imprese: le procedure concorsuali*, quinta edizione, Bologna, il Mulino, 2021

## ARTICOLI DI RIVISTE

ALESSI R., *la ricerca della specialità dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 cod. civ.*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 182-196

AMBROSIO M., *sulla "fallibilità" dell'impresa agricola*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, fasc. 1, pp. 213-228

BARONCINI V., *le novità in materia di sovraindebitamento alla luce della L. 19 ottobre 2017, n. 155 e del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 401-431

BASSI A., *il fallimento di società semplice agricola che abbia concesso in affitto la propria azienda*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, fasc. 6, pt. 2, pp. 1464-1470

BOLOGNINI S., *la specialità dell'impresa agricola nel registro delle imprese fra Codice civile e legislazione di settore*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 279-308

BONFANTE G., *il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza italiana*, 2019, fasc. 8-9, pp. 1943-1948

CARMIGNANI S., *imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, in *Studi Senesi*, 2019, fasc. 1-2, pp. 7-19

- FICARI V., BARABINO P., *l'impresa agricola e la ristrutturazione dei debiti tributari*, in *Rivista di diritto tributario*, 2018, fasc. 3, pt. 1, pp. 273-312
- GERMANÒ A., *alle "soglie" della formulazione dell'art. 2135 del Codice civile del 1942*, in *Diritto agroalimentare*, 2019, fasc. 2, pp. 197-238
- GIUFFRIDA M., *la responsabilità dell'imprenditore agricolo dal Codice civile al diritto europeo*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 258-278
- GOLDONI M., *l'art. 2135 del Codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della "specialità" dell'impresa agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 353-400
- IVONE G., *l'impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce della legge delega n. 155 del 2017*, in *giustiziacivile.com*, 2018, fasc. 1, pp. 11
- JANNARELLI A., *la parabola della specialità dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 197-238
- PIRANI P., *il presupposto soggettivo delle procedure da sovraindebitamento tra la L. n. 3/2012 e il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2021, fasc. 2, pt. 1, pp. 317-348
- PISCIOTTA G., *presentazione del Convegno Ripensare la specialità dell'impresa agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 172-181
- PRETE F., *attività essenzialmente agricole e attività a queste connesse nell'impresa agricola in crisi*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2020, fasc. 2, pt. 2, pp. 92-108
- SCIAUDONE A., *la specialità dell'azienda agricola*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2019, fasc. 2, pt. 1, pp. 309-352
- SPOLAORE P., *attività "agricole" ed esclusione dal fallimento*, in *il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2018, fasc. 12, pp. 1442-1445

STANGHELLINI T., *il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale*, in *il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2017, fasc. 1, pp. 40-46

VECCHIONE L., *l'impresa agricola tra attività strumentali, commerciali e strumenti di composizione della crisi*, in *il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2014, fasc. 1, pt. 2, pp. 1-10